

La presente deliberazione viene affissa il 27 LUG. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 421 del 27 LUG. 2010

Oggetto: Corte di Appello di Napoli- Sez. Lav.- Mainiero Giuseppe altri c/ - Provincia di Benevento -Appello sentenze Trib. Lav. Bn nn.. 1234-1236-1232-1233/07 -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno ventuno del mese di luglio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	<u>ASSENTE</u>
2) Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dr. Anna Chiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

### LA GIUNTA

**Premesso** che con atti di appello notificati il 18/06/2010-23/06/010-23/06/010 e 19/6/010 i sigg. Mainiero Giuseppe e altri agivano in giudizio contro la Provincia di Benevento in appello alle sentenze Tribunale Lavoro Bn nn. 1234-1236-1232-1233/07 dinanzi alla Corte di Appello di Napoli;

**Con** determina n. 595/010 si procedeva alla costituzione nei giudizi pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli Sez. Lav. da Mainiero Giuseppe e altri c/ Provincia di Benevento e a. in appello alle sentenze Tribunale Lav. Bn nn. 1234-1236-1232-1233/07, e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 595/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Filomena Lazzazera)

## **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi Barbieri,  
A voti unanimi

## **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.595/010 ed autorizzare la costituzione nei giudizi promosso da Mainiero Giuseppe e altri c/ Provincia di Benevento e a. con atti di appello notificati il 04/06/2010 avverso le sentenze Tribunale Lav. Bn nn. 1234-1236-1232-1233/07 ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Claudio Uccelletti)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Ingegnere Aniello Cimatile)

N. 655 **Registro Pubblicazione**

(Avv. Antonio BARBIERI)

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO**

27 LUG. 2010

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 LUG 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 18 AGO. 2010  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
(D.ssa Patrizia TARANTO)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 06 AGO. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO, li** 18 AGO. 2010

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
(D.ssa Patrizia TARANTO)

Copia per

2 SETTORE <u>ALL.ORG PERSONALE</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

Conf. Capigruppo

16 GIU. 2010

Vi è mandato a ma  
dell'atto in originale.

Ecc.ma Corte di Appello di Napoli - sezione Lavoro-  
Ricorso in appello  
per

La Sig.ra Piteo Lucia, nata a Benevento il 23/09/1955, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Romano giusta mandato a margine del presente atto e con esso elettivamente domiciliata in Napoli presso lo Studio dell'Avv. Andrea Abbamonte alla via Melisurgo n. 4;

contro

la "Provincia di Benevento", in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe;

nonché

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. R. De Girolamo;

nonché

Il Ministero del Lavoro, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello stato;

avverso

la sentenza n. 1236/2007, depositata in data 19/03/2007, notificata dalla Provincia di Benevento in data 29/03/2007, con cui il Tribunale di Benevento, sezione Lavoro, definitivamente pronunciandosi sulla controversia promossa dalla Sig.ra Piteo Lucia nei confronti della Provincia di Benevento, Regione Campania e Ministero del Lavoro rubricata al n. 1445/2004, così provvedeva: "1) Rigetta il ricorso; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali."

I

Ia-II ricorso introduttivo: la premessa in fatto del ricorso

L'odierna appellante con ricorso introduttivo adiva il Tribunale di Benevento nei confronti della Regione Campania sulle premesse in fatto che seguono:

-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, con la qualifica di operatore amministrativo, inquadrato attualmente nella fascia B3 (ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni così suddivisi:

-compensi incentivante la produttività e miglioramento servizi ex art. 17 comma 2 lett a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

V.LE MELLUSI N. 40, 82100 BENEVENTO  
TEL. 0824-314178 FAX. 0824-312665  
E-MAIL: [info@avvromano.it](mailto:info@avvromano.it)

SETTORE/AVVOCATURA  
PROT. N. 6006  
DEL 05 LUG 2010

Provincia di Benevento  
AOO: Prol. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
N. Prot. 0019118 Data 01/07/2010  
Oggetto RICORSO PITEO LUCIA CONT  
PROVINCIA DI BN  
Dest. Politiche Settore: [...] ]

hoep

-indennità per servizio n. 102 buoni pasto non percepiti ( per £ 9.000 ciascuno) per un totale di € 474,10;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni per un totale di € 891,65, o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Tali circostanze sono documentate dalla **nota della Amministrazione Provinciale di Benevento, settore Politiche del Lavoro, prot. n.503 del 27/01/2004** nella quale, peraltro, il **Dirigente dell'Ufficio dr. Luigi Velleca**, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:

*"1-Gli impiegati in questione -tra cui gli istanti- fino alla data del 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;*

*2-A far data dall'01/04/2001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;*

*3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;*

*4-.....omississ"*

E' indubbio il diritto degli istanti a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente, nel periodo temporale 26/11/1999-31/03/2001, gestore e quindi responsabile del personale trasferito, tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti, ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

-**nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro** nella quale testualmente si legge: "facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01."

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è in causa, sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

**-nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania** (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla **Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale)** con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti, tra il ricorrente medesimo, precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

**-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania**, avente ad oggetto: "*Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001*" con la quale **venivano liquidati** in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo, e per il periodo citato:

- buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;
- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruito.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

- indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;
- fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

Il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo.

Ib-il ricorso introduttivo :la premessa in diritto del ricorso

Con il **decreto legislativo 23/12/1997 n.469** venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il **D.P.C.M. 09/10/1998** ed il **D.P.C.M. 05/08/1999**.

Con **ordinanza n.325 del 26/11/1999** la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a svolgere, sotto la direzione della Regione Campania, ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento, le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

Con **delibera n.8379 del 03/12/1999**, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia, del personale trasferito sulla premessa del **D.lgs. 23/12/1997 n.469** oltre che della **L.R.12/08/1998 n.14** e del **D.P.C.M. del 05/08/1999** con cui "sono state trasferite le risorse umane, strumentali, informatiche, finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; **ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo:**

- a)- *all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;*
- b)-al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;**
- c)- *all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;*
- d)-*all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;*
- e)-*a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente **considerato** che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di*

*riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati; DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.";* **delibera**

1)-di *confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;*

2)-*di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);*

3)-di *precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;*

4)-di *trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;*

5)- *di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;*

6)-di *trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;*

7)-*omissis"*

**Con delibera del 18/09/2000** *avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito, giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati*

nel dispositivo di tale atto deliberativo, subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso " ...all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento. La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti, in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento. Dare atto che le attuali condizioni finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di finanza degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento."

Con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/00** si disponeva **il trasferimento alla Regione Campania** nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in attuazione del **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/1999** recante l'individuazione delle risorse in materia di "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In particolare l'art. 3 di tale Decreto indicava le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province, disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

**La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse finanziarie.**

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del passaggio di tali risorse venne ad essere differita al 31/03/2001. Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Ic-il ricorso introduttivo: le conclusioni

Nel ricorso introduttivo del giudizio venivano rassegnate le seguenti conclusioni:

*"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:*

*-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;*

*-indennità per servizio per n.102 buoni pasto non percepiti per un totale di € 474,10 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;*

*-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999- 31/03/2001 per complessivi €. 891,65, o comunque in via subordinata di quella diversa somma di € 417,13 o infine di quella che dovesse risultare nel corso del giudizio;*

*2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:*

*-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;*

*-indennità per servizio per n.102 buoni pasto non percepiti per un totale di € 474,10 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;*

*-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999- 31/03/2001 per complessivi €. 891,65, o comunque in via subordinata di quella diversa somma di € 417,13 o infine di quella che dovesse risultare nel corso del giudizio;*

*Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio."*

Id-il ricorso introduttivo:le richieste istruttorie

Nel ricorso l'appellante al fine di provare il fondamento in fatto della propria domanda richiedeva l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

" 1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa:

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

Tali circostanze sono tutti rilevabili dai fogli di presenza e dagli altri documenti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- **prova testimoniale** sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale ";

2b-"il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia B3 ( ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi €1.488,66;

2-indennità per servizio ( n.102 buoni pasto non percepiti per Lire 9.000 ciascuno) per € 474,10";

3-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 per un totale di € 891,65."

c-"i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell'ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi";

Si indicano a teste su tali circostanze il **dr. Luigi Velleca** e la **dr.ssa Giovanna Romano**, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell'istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

**Ie- la memoria difensiva della Regione Campania.**

Instaurato il giudizio si costituiva la Regione Campania che testualmente nella propria memoria difensiva concludeva: " per la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e la sua estromissione dal presente giudizio. In ogni caso rigettare il ricorso perché improcedibile, inammissibile ed infondato, e per l'effetto con condanna alle spese per la temerarietà della lite nei confronti della Regione." . Assumeva infatti la Regione che nel periodo di cui alla controversia il ricorrente aveva svolto effettivamente attività per conto della Provincia e quindi solo questo ente era responsabile del pagamento dei compensi dovuti a titolo accessorio. Non a caso sempre la Regione sosteneva che sul bilancio della Provincia gravavano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio ,così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.C. n.2957 dell'11.4.2000 punto 1 lett.d.). In sostanza la ricostruzione degli atti normativi che avevano disciplinato la materia ,sempre secondo la tesi della Regione (art.2 d.lgs.vo n.469 del 23/12/1007 - L.R. n.14 del 13.08.1998 art.11) avevano attribuito alle Regioni le funzioni generali di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica , mentre alle Province l'erogazione dei servizi e quindi la gestione materiale del personale.

**If- la chiamata in causa della Amministrazione Provinciale di Benevento e del Ministero del Lavoro.**

All'udienza del 02 maggio 2005 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Amministrazione Provinciale di Benevento ed il Ministero del Lavoro.

Nella successiva udienza si costituivano i predetti enti:

**Ig- la difesa della Amministrazione Provinciale di Benevento**

L'Amministrazione Provinciale di Benevento si costituiva nel giudizio de quo per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "... rigettare il ricorso proposto perché inammissibile, improponibile ed infondato con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali". A fondamento di tale richiesta l'ente intimato eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. per la estrema genericità della domanda e violazione dell'art 415 cpc. Nel merito deduceva che i crediti per prestazioni professionali invocati dal ricorrente riguardavano risorse finanziarie di cui la Provincia non aveva la diretta disponibilità e per le quali non aveva

obbligo di controprestazione. A dire dell'Ente il decreto legislativo n. 469 del 1997 aveva conferito alle Regioni ed enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, lasciando alla normativa successiva i tempi e le modalità di attuazione. Con l'ordinanza n. 325 del 29.11.1999 della G.R. Campania venivano fissate le direttive per assicurare con soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego. Con successivo D.P.C.M. 14.12.2000 venivano trasferite alla Regione Campania e alle Province della stessa le risorse finanziarie per le spese del personale trasferito. Dalla normativa innanzi richiamata deduceva l'ente provinciale che la Regione Campania era il solo ente legittimato a ricevere risorse finanziarie per il trattamento economico sia fisso e continuativo che accessorio dei dipendenti e a trasferirli successivamente alle Province. Da ciò ne derivava dunque che l'ente Provincia poteva disporre delle relative risorse solo previo trasferimento della Regione Campania nei tempi e nei modi previsti dal decreto presidenziale. Per quanto concerne l'inquadramento della posizione giuridica del personale nei ruoli organici dell'Amministrazione come è documentato dalle note nn. 210022/F934 del 09.01.01 del Ministero del Lavoro e la 210039/F934 del 08.11.00, la Provincia non aveva l'onere di erogare i trattamenti economici in questione essendo totalmente estranea pure di fatto all'esecuzione del rapporto di lavoro relativamente al periodo sub indice.

#### **Ih-la difesa del Ministero del Lavoro.**

Il Ministero del Lavoro si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: " *respingere la domanda di parte ricorrente, ritenendola improcedibile, inammissibile e palesemente infondata*".

A sostegno di tale richiesta il Ministero convenuto eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. per la estrema genericità della domanda basata a suo dire su affermazioni apodittiche. Sempre in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo stato il ricorrente nel periodo per cui è controversia dipendente della Regione Campania. Nel merito infine il Ministero eccepiva l'infondatezza della domanda non essendo provato il diritto alla percezione dei compensi accessori.

#### **Ii- sulla presunta nullità del ricorso.**

L'eccezione di nullità avanzata è chiaramente infondata contenendo il ricorso in maniera analitica sia le circostanze di fatto che di diritto richieste dall'art. 414 c.p.c.. Sono infatti ampiamente indicate le ragioni poste a base della domanda e sono chiaramente indicate altresì gli atti e la normativa contrattuale in virtù delle quali la domanda viene proposta. D'altronde l'analitica difesa articolata

dalle controparti ha dimostrato, ove mai ce ne fosse bisogno, come il ricorso sia stato posto in maniera tale da far percepire l'esatta materia del contendere. Peraltro, e solo per mero scrupolo difensivo, si sottolinea che ai sensi dei principi stabiliti in materia di nullità dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11353/2004, laddove il Tribunale avesse ravvisato una possibile nullità del ricorso avrebbe dovuto dare un termine per meglio precisare la domanda e quindi eventualmente sanarla.

#### **II- sulla legittimazione passiva della Regione Campania.**

In ordine a tale eccezione preliminare questa difesa sottolineava la piena legittimazione passiva della Regione Campania in ordine alla domanda proposta dal ricorrente, per tutte le argomentazioni riportate nel ricorso e sulla circostanza che dette argomentazioni giuridiche erano state confermate anche in fatto dalla testimonianza resa dal dr. Velleca che ha riferito come nella fattispecie fosse la Regione nel periodo per cui è controversia il reale gestore del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento. Il teste infatti, ha parlato della Regione quale "diretto interlocutore" di ogni questione gestionale e di continue riunioni di coordinamento nel corso delle quali venivano emanate le "direttive sull'attività e per l'attività amministrativa". Era la Regione Campania che doveva e deve provvedere al pagamento per il periodo per cui è controversia delle voci accessorie richieste. D'altronde a leggerla bene la stessa difesa della regione Campania ha confermato tale tesi nel momento in cui riconosce di aver avuto compiti di programmazione e coordinamento (leggi gestione) delle attività e quindi del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento.

Veniva sottolineato comunque che qualora il Tribunale adito non dovesse ritenere del tutto fondata questa tesi o la stessa parzialmente infondata per un periodo temporale diverso, sia la Provincia di Benevento, in primis, che da ultimo il Ministero del Lavoro vanno individuati come legittimati passivi tenuto conto che sarebbe paradossale dal punto di vista giuridico ritenere che nessun ente tra quelli presenti nel giudizio, sia stato gestore materiale del rapporto di lavoro con il personale dell'Ufficio del lavoro di Benevento che diversamente dovremmo ritenere essere stato gestito dal solo dr Velleca.

#### **- Im-sulle risultanze della prova testimoniale .**

Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti. In particolare all'udienza del 13/02/2006 venivano escussi i testi Sigg.ri Giovanna Romano e Luigi Velleca ed alla successiva udienza del 12/06/2006 veniva

prodotta copia conforme del verbale di udienza del 17/10/2005 - contenente le dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi testi in giudizi del tutto analoghi dinanzi il G.L. dott.ssa Catalano-, poiché i predetti testi hanno fatto riferimento alle stesse confermandone le circostanze già dichiarate. In tale udienza venivano altresì escussi i testi Sigg.ri Colarusso Alfonsina e Piccirillo Antonio.

Su tali dichiarazioni, per evitare inutili ripetizioni ci soffermeremo tra breve.

All'udienza del 12/03/2007 i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo al termine della camera di consiglio.

### LA SENTENZA OGGETTO DEL PRESENTE APPELLO

#### I

La sentenza appellata è infondata sia in fatto che in diritto e va, pertanto, integralmente riformata con ogni conseguenza di legge.

Non si condividono, infatti, assolutamente le motivazioni addotte dal Tribunale di Benevento sulla infondatezza nel merito del ricorso.

Il Giudice di primo grado nell'impugnata sentenza afferma in diritto innanzitutto il divieto della *reformatio in peius* a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio sia pure con diverse amministrazioni. Principio quest'ultimo che si impone nella successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, che impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda. Il Giudice di primo grado ha argomentato inoltre, che ove sia stato contratto tale rapporto colui che beneficia delle energie lavorative assume anche l'obbligo alla controprestazione, ovvero al versamento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica. Nella fattispecie in esame, il giudice passando all'esame della normativa applicabile ed in particolare dei DD.PP.CC.MM. 09/10/1998 e 05/08/1998 con i quali veniva disposto il trasferimento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nei ruoli del personale dipendente dell'amministrazione provinciale con decorrenza 01/07/1999 ha osservato che a causa della mancanza agli atti di causa di un elemento che con chiarezza facesse emergere la data di effettiva decorrenza dell'attività lavorativa del personale trasferito presso la Provincia, il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è stato individuato nella delibera della Giunta Provinciale n. 232 del 18/09/2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale trasferito con decorrenza dal 26/11/999, per quanto

attiene all'aspetto normativo ma non anche a i fini economici. Tale momento è stato individuato con il primo atto di espresso riconoscimento della sussistenza del rapporto. Su tali premesse il Tribunale di Benevento ha individuato due distinti momenti relativamente alla legittimazione passiva : l'uno dal 19/09/2000 (legittimazione passiva della Provincia), l'altro periodo precedente dal 26/11/1999 fino al 18/09/2000 (legittimazione passiva della Regione Campania).

Passando all'esame delle voci retributive richieste, con una motivazione estremamente stringata il Giudice di primo grado è pervenuto alla decisione di dover rigettare le richieste perché dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio non è emerso nessun elemento circa la sussistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario o alla percezione di altre indennità . Ed infatti ha argomentato che i testi escussi hanno escluso l'esistenza di provvedimenti autorizzativi ed, anche il teste Velleca Luigi, che ha parlato di autorizzazione, ne ha parlato in termini vaghi ("... ritenni di essere autorizzato allo svolgimento di attività anche di carattere straordinario, missioni e trasferte...") . Da tutto ciò ne è derivato per il Tribunale di Benevento la mancanza di qualsivoglia prova in ordine all'effettivo svolgimento di lavoro straordinario , così come ha ritenuto mancante la prova relativa all'effettivo godimento del diritto a percepire i buoni pasto , nonché la prova relativa allo svolgimento di attività che avrebbe dato diritto alla retribuzione di posizione ed all'indennità di funzione e missione. Tale motivazione non è assolutamente condivisibile per i seguenti **motivi**.

L'assunto dell' appellante è stato infatti pienamente provato nel corso del giudizio sia documentalmente che attraverso le risultanze dalla prova testimoniale espletata e non da ultimo è stato confermato dallo stesso comportamento processuale delle controparti.

In ordine alla motivazione addotta da parte del Tribunale relativamente alla prova testimoniale del Sig. Velleca Luigi, definendola "vaga" si invocano ancora una volta l'applicazione dei principi che regolano il processo del lavoro . Nel processo del lavoro il giudice, in base all'art. 421 cod. proc. civ. può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Quando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza

dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. I poteri d'ufficio del giudice del lavoro possono essere esercitati pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa.

Alla luce di quanto innanzi il Giudice di primo grado aveva il potere-dovere di superare l'incertezza creatasi anche attraverso una riconvocazione dello stesso e comunque a dare ingresso agli ulteriori mezzi istruttori articolati.

Ma preme precisare che la prova testimoniale ammessa, infatti, non era stato l'unico mezzo istruttorio richiesto ed ancora l'attuale appellante aveva provveduto a fornire in relazione alle richieste accessorie formulate con la domanda di primo grado anche idonea prova documentale.

Ed infatti:

-l'appellante a mezzo dello scrivente avvocato, in data 29/12/2003 e successivamente in data 19/01/2004 provvedeva ad inoltrare una richiesta di accesso ai documenti alla Provincia di Benevento per conoscere la posizione dello stesso relativamente alle indennità economiche non percepite nel periodo 26/11/99 al 31/03/2001 , agli atti nel fascicolo di parte al quale per brevità si rimanda. A tali richieste riscontrava la Provincia di Benevento con nota a firma della dr.ssa Colarusso , con la quale veniva trasmessa in evasione alle richieste formulate dall'appellante, copia della comunicazione prot. n. 503 del 27/01/2004 a firma del Dirigente del settore Politiche del lavoro.

Tale nota n. 503 del 27.11.2004 con cui il dr. Luigi Velleca ,responsabile nel periodo per cui è controversia delle attività e del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento in virtù di atti della Regione Campania , ha confermato,**chiaramente per averle verificate in quanto soggetto responsabile a ciò deputato**, sia tutte le circostanze di fatto indicate in ricorso che le quantificazioni economiche ad esse collegate;

-la prova testimoniale ha confermato con l'escussione del teste dr.Luigi Velleca la veridicità di tale nota chiarendo ulteriormente la piena fondatezza dell' assuntio dell'appellante. Sul punto si sottolinea ancora una volta che il dr. Velleca,come dallo stesso dichiarato ha proceduto alla redazione della nota e quantificazione dopo puntuale verifica degli atti ;

-sia la Regione Campania che la Provincia di Benevento non hanno assolutamente contestato le circostanze di fatto dedotte dall'appellante mentre il Ministero del Lavoro si è di fatto contraddetto nel momento in cui negando la propria legittimazione passiva ha ritenuto(!) di contestare il merito sulla base di affermazioni del tutto

generiche e di mero diritto, dimenticando oltretutto che per il periodo precedente al 26.11.1999 ha regolarmente erogato(!) le voci accessorie richieste con i giudizi in questione;

-non è stato contestato da nessuna controparte che l'appellante ha sempre svolto, sia per il periodo antecedente al 26.11.1999, che per il periodo per cui è controversia 26.11.1999/ 31.03.2001, che per il periodo successivo a tale ultima data, le stesse mansioni.

Viene a questo punto naturale una ulteriore considerazione: l'odierno appellante ha regolarmente percepito le voci retributive accessorie che sono oggetto della domanda odierna per il periodo antecedente al 26.11.1999 e per il periodo successivo al 31.03.2001. Non le ha percepite per il periodo per cui è controversia, pur svolgendo la medesima attività e pur essendo nella medesima situazione lavorativa non perché non avessero diritto, e questo riteniamo oramai sia chiaro, ma semplicemente perché, così come è risultato nel corso del giudizio nessuno degli enti si riteneva tenuto a tale pagamento(!).

Alla luce di queste argomentazioni ci sembra evidente che la prova del diritto dell'appellante a percepire le retribuzioni accessorie per il periodo per cui è causa sia stata pienamente fornita.

Sottolineiamo ancora una volta l'importanza decisiva della testimonianza resa da dr. Velleca, figura chiave nel periodo transitorio per cui è causa della gestione del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento, nonché le risultanze di un ragionamento logico-giuridico che non lascia spazi interpretativi diversi.

Operata questa precisazione si osserva che il giudice di prima istanza sulla base di un suo apodittico ed arbitrario convincimento non ha tenuto in debita considerazione le risultanze della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, perché proprio dalle dichiarazioni rese dai testi ed in particolare dal dr. Velleca, discende la prova dei fatti adottati a fondamento del ricorso.

Infatti il teste dr. Velleca in sede di escussione orale ( ha preliminarmente confermato le dichiarazioni già rese nel giudizio rubricato al n. 1431/04 R.G., G.L. dott.ssa Catalano , dichiarazioni risultanti da verbali di udienza che all'udienza successiva sono stati depositati in copia conforme perché richiamate anche dagli altri testi escussi) testualmente precisava: " il mio operato è stato fondato sull'ordinanza n. 325 del novembre 1999 e dalla conseguente nota della D.P.L. del Ministero del Lavoro n. 2064 del 30/11/1999, laddove per assicurare con soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni e la gestione del servizio per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali ai sensi del D.Lvo 469/97 e ss." Il dr. Velleca

precisava infine che la quantificazione era stata effettuata sulla base degli atti d'ufficio.

In particolare si sottolinea così come risulta dalla documentazione allegata nella produzione di parte del giudizio di primo grado, documentazione acquisita mediante regolare richiesta di accesso ai sensi della Legge n.241/90 e succ. mod. avanzata dal ricorrente, che il funzionario incaricato dr. Velleca aveva redatto un provvedimento di quantificazione degli emolumenti accessori. Tale quantificazione è stata da quest'ultimo effettuata sulla base degli atti d'ufficio. Ciò significa che il funzionario incaricato nell'ambito di un procedimento amministrativo aveva redatto tale provvedimento, e successivamente notificato lo stesso alla Regione Campania ed alla Provincia così come risulta agli atti di causa.

Il procedimento amministrativo è di per se caratterizzato dalle diverse fasi dell' INIZIATIVA: fase diretta a predisporre e accertare i presupposti dell'atto da emanare; ISTRUTTORIA: fase in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto; DECISORIA: fase deliberativa del procedimento, in cui si determina il contenuto dell'atto da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione dello stesso, competenza quest'ultima riconosciuta in capo ai dirigenti - questo in virtù di quanto disposto dal Dlgs. 29/93, Dlgs. 80/98 e L. 127/97.

Alla luce di quanto innanzi, risulta chiaro, dunque, che per l'emanazione dell'atto de quo, il dr. Velleca aveva esaminato perchè presenti agli atti d'ufficio :

- le schede di valutazione del dirigente responsabile del personale per l'indennità di produttività ;
- l'effettiva presenza in servizio per i buoni pasto;
- le preventive autorizzazioni per il lavoro straordinario;
- le preventive autorizzazioni per le missioni e trasferte.

Da ciò ne deriva che non solo esiste la prova documentale dei fatti dedotti a fondamento del giudizio, e che le stesse circostanze sono state poi confermate dal teste dr. Velleca per averne conoscenza diretta in sede di prova testimoniale, ma si sottolinea all'attenzione di codesta Corte che mai è stata sollevata alcuna contestazione da parte degli enti resistenti relativamente all'effettività delle attività accessorie svolte e per le quali gli odierni appellanti ne richiedono il pagamento. Si aggiunge la circostanza decisiva che l'operato del richiamato funzionario non è stato posto in discussione neanche dal punto di vista formale, nel preciso momento in cui dopo aver

provveduto alla quantificazione degli emolumenti per cui è causa aveva notificato tale atto sia alla Regione Campania che alla Provincia di Benevento.

Se carenza di potere c'era da parte del dirigente incaricato, tale carenza doveva essere sollevata in tempo debito successivamente alla notifica ricevuta da parte degli enti stessi del provvedimento di liquidazione e non pretestuosamente nel giudizio de quo, in assenza di contestazione sostanziale, e per giunta dopo la sentenza di accoglimento da parte del Tribunale di Benevento per controversie identiche.

Ciò che risulta incontestabilmente dagli atti di causa è che sia la Regione Campania sia il Ministero del Lavoro che la Provincia di Benevento, si ripete, non hanno assolutamente contestato le circostanze di fatto dedotte dal teste. Tale tesi avvalora comunque che l'appellante ha sempre svolto, sia per il periodo antecedente al 26.11.1999, che per il periodo per cui è controversia 26.11.1999/31.03.2001, che per il periodo successivo a tale ultima data, le stesse mansioni ed ha percepito le voci retributive accessorie che sono oggetto della domanda odierna per il periodo antecedente al 26.11.1999 e per il periodo successivo al 31.03.2001. Non le ha percepite per il periodo per cui è controversia, pur svolgendo la medesima attività e pur essendo nella medesima situazione lavorativa non perché non avesse diritto, e questo riteniamo oramai sia chiaro, ma semplicemente perché, così come è risultato nel corso del giudizio nessuno degli enti si riteneva tenuto a tale pagamento(!).

A tutto quanto innanzi esposto si aggiunge un'ulteriore circostanza in relazione alla quale qualora il Tribunale di Benevento, ravvisando gli elementi esposti in motivazione circa la mancanza di prova delle indennità accessorie richieste avrebbe dovuto provvedere a dare corso alla richiesta istruttoria formulata in sede di ricorso relativa all'acquisizione ex artt. 210 e segg. c.p.c., perfettamente ammissibile, avendo peraltro il ricorrente già provveduto a farne richiesta ai sensi della legge n. 241/90 e succ. mod.. E ciò anche nell'ambito di poteri istruttori d'ufficio, come ricordato innanzi, attribuiti al Giudice nell'ambito del procedimento del lavoro, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 11353/2004.

In sostanza e per concludere sul punto il dr. Velleca nel momento in cui emanava l'ordinanza richiamata su delega regionale, essendo in quel momento la Regione Campania deputata quantomeno alla gestione giuridica del personale, avendone i requisiti, aveva tutti i poteri per emanarla e quindi tale ordinanza deve ritenersi prova documentale dei crediti richiesti dall'appellante.

-Sulla mancata contestazione de fatti e sul valore giuridico della stessa

Le circostanze di fatto poste dall'odierno appellante a base della domanda non sono state contestate dagli enti resistenti se non in maniera assolutamente generica.

Eppure gli enti resistenti erano in possesso della documentazione in virtù della quale erano perfettamente in grado verificare e quindi contestare la veridicità delle affermazioni dell' appellante medesimo. Ora è giurisprudenza e dottrina dominante che nei casi in cui le circostanza di fatto non vengono contestate ricorre il c.d. principio della non contestazione di talchè vanno ritenuti provati tutti i fatti storici non contestati da controparte.

Il principio della non contestazione è infatti fondato in via generale sulle norme processuali che pongono al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti "ex adverso" dedotti a fondamento della domanda .

Da quanto detto risulta come corollario che la non contestazione rappresenta una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto.

In tal senso ancora una volta citiamo la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.11353 del 17/06/2004 **che sul punto ha statuito:**"I giudici di legittimità,nell'esaminare funditus le conseguenze derivanti dalla mancata contestazione da parte del convenuto dei "fatti costitutivi del diritto" e "delle circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi aventi mero rilievo istruttorio..... Hanno osservato:

a)-che per avere rilevanza la contestazione deve,fondamentalmente "riguardare i fatti da accertare nel processo" e non la determinazione della loro dimensione giuridica,come si evince,per quanto riguarda il rito del lavoro, dall'art,416 c.p.c. che addossa appunto al convenuto l'onere "di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione", e lo riferisce espressamente "ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda";

b)- che a fronte di un onere specificatamente imposto dal dettato legislativo la mancata contestazione del "fatto costitutivo del diritto" rappresenta in positivo e di per sé l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto,rendendo inutile provarlo perché lo rende non controverso;

c)-che la tendenziale irreversibilità della non contestazione del "fatto costitutivo del diritto" si pone in coerenza con la struttura del processo che,

*nel rito del lavoro, è finalizzata a far sì che all'udienza di discussione la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie" .*

-Le richieste istruttorie.

In ordine alle richieste istruttorie ci si riporta a quelle già articolate in sede di ricorso introduttivo del giudizio e non ammesse dal Giudice di primo grado chiedendone l'ammissione.

\*\*\*\*\*

**Tutto quanto innanzi premesso**

si conclude per l'accoglimento del presente appello con ogni conseguenza di legge e quindi in riforma totale della sentenza impugnata n.1236/2007 Tribunale di Benevento, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado:

Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Napoli:

"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.102 buoni pasto non percepiti per un totale di € 474,10 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999-31/03/2001 per complessivi € 891,65, o comunque in via subordinata di quella somma diversa di € 417,13, o infine di quella che dovesse risultare nel corso del giudizio;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.102 buoni pasto non percepiti per un totale di € 474,10 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;


-indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni nel periodo 26/11/1999-31/03/2001 per complessivi € 891,65, o comunque in via subordinata di quella somma diversa di € 417,13, o infine di quella che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del doppio grado di giudizio.

Si esibiscono e depositano i seguenti documenti:

- 1- copia conforme sentenza n. 1236/2007, Tribunale di Benevento;
  - 2- copia sentenza notificata;
  - 3- fascicolo di primo grado con i documenti in esso contenuto.
- Benevento, lì 26/04/2007.

Avv. Francesco Romano





# CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

\*\*\*\*\*

## SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

\*\*\*\*\*

n. 3604 /07 Reg.gen.lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza sopravvenienti, non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili, fissare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle more dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,

Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.

**fissa**

l'udienza del **05/10/2010** ore 09,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

Nomina relatore il dr. **Federico De Gregorio (IV unità)**

Napoli, 03/07/07

**IL PRESIDENTE**  
**(dr. Giuseppe Del Bene)**

Depositato in Cancelleria il 03/07/07

Il funzionario

## RE LATA DI NOTIFICA

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, nella qualità, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto presso l'U.N.E.P. della Corte d'Appello di Napoli, ho notificato copia dell'antescritto atto a:

**Provincia di Benevento**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata unitamente agli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso il proprio Ufficio Legale in Benevento alla Via Calandra n°4, mediante racc.ta A/R come per legge.

**Regione Campania**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata unitamente all'Avv. Rocco De Girolamo in Benevento alla Via Arco Traiano presso l'Ufficio del Genio Civile, mediante racc.ta A/R come per legge.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n°11, mediante consegna fatta a mani di:

16 GIU. 2010

Ecc.ma Corte di Appello di Napoli - sezione Lavoro-  
Ricorso in appello  
per

Il Sig. Ventura Giuseppe, nato a Benevento, il 26/03/1944, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Romano giusta mandato a margine del presente atto e con esso elettivamente domiciliato in Napoli presso lo Studio dell'Avv. Andrea Abbamonte alla via Melisurgo n. 4;

contro

la "Provincia di Benevento", in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe;

nonché

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. R. De Girolamo;

nonché

Il Ministero del Lavoro, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello stato;

avverso

la sentenza n. 1232/2007, depositata in data 19/03/2007, notificata dalla Provincia di Benevento in data 29/03/2007, con cui il Tribunale di Benevento, sezione Lavoro, definitivamente pronunciandosi sulla controversia promossa dal Sig. Ventura Giuseppe nei confronti della Provincia di Benevento, Regione Campania e Ministero del Lavoro rubricata al n. 1449/2004, così provvedeva: "1) Rigetta il ricorso; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali."

I

Ia-II ricorso introduttivo: la premessa in fatto del ricorso

L'odierno appellante con ricorso introduttivo adiva il Tribunale di Benevento nei confronti della Regione Campania sulle premesse in fatto che seguono:

-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, con la qualifica di collaboratore amministrativo, inquadrato attualmente nella fascia D1 ( ex VII livello qualifica ministero) responsabile del reparto III organizzazione e servizi informatici e quindi preposto a posizioni organizzative di responsabilità, nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia ( art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell' 01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni così suddivisi:

Vi è mandato a margine dell'atto in originale

Handwritten signature and initials.

PROVINCIA DI BENEVENTO  
30 GIU. 2010

AA-LL  
POL-LAVORO

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0019117  
Data 01/07/2010  
GASSETTO RICORSO PER VENTURA  
GIUSEPPE CONTRO LA  
Dest. Avvocatura Settore: [...]

Handwritten signature/initials.

SETTORE AVVOCATURA  
PROT. N. 6055  
DEL 05 LUG 2010

-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art. 17, comma 2, lett. F del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella fascia " D 1" come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91;

-compensi incentivante la produttività e miglioramento servizi ex art. 17 comma 2 lett a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.690,11;

-indennità per servizio n. 123 buoni pasto non percepiti ( per £ 9.000 ciascuno) per un totale di € 571,72;

-compensi per n. 47,30 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 541,03 (= € 11,39 compenso orario straordinario x n. 4730 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Tali circostanze sono documentate dalla **nota della Amministrazione Provinciale di Benevento, settore Politiche del Lavoro, prot. n.503 del 27/01/2004** nella quale, peraltro, **il Dirigente dell'Ufficio dr. Luigi Velleca**, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:

*"1-Gli impiegati in questione -tra cui gli istanti- fino alla data del 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;*

*2-A far data dall'01/04/2001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;*

*3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;*

*4-.....omississ"*

E' indubbio il diritto dell'istante a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente, nel periodo temporale 26/11/1999-31/03/2001, gestore e quindi responsabile del personale trasferito, tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti, ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

-nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro nella quale testualmente si legge: "facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01."

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa, sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

**-nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti, tra il ricorrente medesimo, precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;**

**-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto:"Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo, e per il periodo citato:**

- buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;
- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruito.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

- indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;

-fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

Il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo.

Ib-il ricorso introduttivo :la premessa in diritto del ricorso

Con il **decreto legislativo 23/12/1997 n.469** venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "*mercato del lavoro*", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti enti,lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava,infatti,solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione **il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.**

**Con ordinanza n.325 del 26/11/1999** la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a svolgere , sotto la direzione della Regione Campania, ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento, le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

Con delibera **n.8379 del 03/12/1999**, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia, del personale trasferito sulla premessa **del D.lgs. 23/12/1997 n.469** oltre che della **L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999** con cui "*sono state trasferite le risorse umane, strumentali, informatiche,finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :*

a)- *all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;*

b)-*al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;*

c)- *all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così*

come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;

d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;

e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente **considerato** che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, **si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;**

**DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.**"; **delibera**

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;

2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

Province l'erogazione dei servizi e quindi la gestione materiale del personale.

**If-la chiamata in causa della Amministrazione Provinciale di Benevento e del Ministero del Lavoro.**

All'udienza del 02 maggio 2005 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Amministrazione Provinciale di Benevento ed il Ministero del Lavoro.

Nella successiva udienza si costituivano i predetti enti:

**Ig-la difesa della Amministrazione Provinciale di Benevento**

L'Amministrazione Provinciale di Benevento si costituiva nel giudizio de quo per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "... rigettare il ricorso proposto perché inammissibile, improponibile ed infondato con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali". A fondamento di tale richiesta l'ente intimato eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. per la estrema genericità della domanda e violazione dell'art 415 cpc. Nel merito deduceva che i crediti per prestazioni professionali invocati dal ricorrente riguardavano risorse finanziarie di cui la Provincia non aveva la diretta disponibilità e per le quali non aveva obbligo di controprestazione. A dire dell'Ente il decreto legislativo n. 469 del 1997 aveva conferito alle Regioni ed enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, lasciando alla normativa successiva i tempi e le modalità di attuazione. Con l'ordinanza n. 325 del 29.11.1999 della G.R. Campania venivano fissate le direttive per assicurare con soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego. Con successivo D.P.C.M. 14.12.2000 venivano trasferite alla Regione Campania e alle Province della stessa le risorse finanziarie per le spese del personale trasferito. Dalla normativa innanzi richiamata deduceva l'ente provinciale che la Regione Campania era il solo ente legittimato a ricevere risorse finanziarie per il trattamento economico sia fisso e continuativo che accessorio dei dipendenti e a trasferirli successivamente alle Province. Da ciò ne derivava dunque che l'ente Provincia poteva disporre delle relative risorse solo previo trasferimento della Regione Campania nei tempi e nei modi previsti dal decreto presidenziale. Per quanto concerne l'inquadramento della posizione giuridica del personale nei ruoli organici dell'Amministrazione come è documentato dalle note nn. 210022/F934 del 09.01.01 del Ministero del Lavoro e la 210039/F934 del 08.11.00, la Provincia non aveva l'onere di erogare i trattamenti economici in questione essendo totalmente estranea pure di fatto all'esecuzione del rapporto di lavoro relativamente al periodo sub indice.

**Ih-la difesa del Ministero del Lavoro.**

Il Ministero del Lavoro si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “ *respingere la domanda di parte ricorrente, ritenendola improcedibile, inammissibile e palesemente infondata*”.

A sostegno di tale richiesta il Ministero convenuto eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell’art. 414 c.p.c. per la estrema genericità della domanda basata a suo dire su affermazioni apodittiche. Sempre in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo stato il ricorrente nel periodo per cui è controversia dipendente della Regione Campania. Nel merito infine il Ministero eccepiva l’infondatezza della domanda non essendo provato il diritto alla percezione dei compensi accessori.

**Ii- sulla presunta nullità del ricorso.**

L’eccezione di nullità avanzata è chiaramente infondata contenendo il ricorso in maniera analitica sia le circostanze di fatto che di diritto richieste dall’art. 414 c.p.c.. Sono infatti ampiamente indicate le ragioni poste a base della domanda e sono chiaramente indicate altresì gli atti e la normativa contrattuale in virtù delle quali la domanda viene proposta. D’altronde l’analitica difesa articolata dalle controparti ha dimostrato, ove mai ce ne fosse bisogno, come il ricorso sia stato posto in maniera tale da far percepire l’esatta materia del contendere. Peraltro, e solo per mero scrupolo difensivo, si sottolinea che ai sensi dei principi stabiliti in materia di nullità dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11353/2004, laddove il Tribunale avesse ravvisato una possibile nullità del ricorso avrebbe dovuto dare un termine per meglio precisare la domanda e quindi eventualmente sanarla.

**Il- sulla legittimazione passiva della Regione Campania.**

In ordine a tale eccezione preliminare questa difesa sottolineava la piena legittimazione passiva della Regione Campania in ordine alla domanda proposta dal ricorrente, per tutte le argomentazioni riportate nel ricorso e sulla circostanza che dette argomentazioni giuridiche erano state confermate anche in fatto dalla testimonianza resa dal dr. Velleca che ha riferito come nella fattispecie fosse la Regione nel periodo per cui è controversia il reale gestore del personale dell’Ufficio del Lavoro di Benevento. Il teste infatti, ha parlato della Regione quale “ diretto interlocutore” di ogni questione gestionale e di continue riunioni di coordinamento nel corso delle quali venivano emanate le “ direttive sull’attività e per l’attività amministrativa”. Era la Regione Campania che doveva e deve provvedere al pagamento per il periodo per cui è controversia delle voci accessorie richieste. D’altronde a leggerla bene la stessa difesa

preesistente con altra amministrazione, che impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda. Il Giudice di primo grado ha argomentato inoltre, che ove sia stato contratto tale rapporto colui che beneficia delle energie lavorative assume anche l'obbligo alla controprestazione, ovvero al versamento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica. Nella fattispecie in esame, il giudice passando all'esame della normativa applicabile ed in particolare dei DD.PP.CC.MM. 09/10/1998 e 05/08/1998 con i quali veniva disposto il trasferimento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nei ruoli del personale dipendente dell'amministrazione provinciale con decorrenza 01/07/1999 ha osservato che a causa della mancanza agli atti di causa di un elemento che con chiarezza facesse emergere la data di effettiva decorrenza dell'attività lavorativa del personale trasferito presso la Provincia, il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è stato individuato nella delibera della Giunta Provinciale n. 232 del 18/09/2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale trasferito con decorrenza dal 26/11/999, per quanto attiene all'aspetto normativo ma non anche a i fini economici. Tale momento è stato individuato con il primo atto di espresso riconoscimento della sussistenza del rapporto. Su tali premesse il Tribunale di Benevento ha individuato due distinti momenti relativamente alla legittimazione passiva : l'uno dal 19/09/2000 (legittimazione passiva della Provincia), l'altro periodo precedente dal 26/11/1999 fino al 18/09/2000 (legittimazione passiva della Regione Campania).

Passando all'esame delle voci retributive richieste, con una motivazione estremamente stringata il Giudice di primo grado è pervenuto alla decisione di dover rigettare le richieste perché dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio non è emerso nessun elemento circa la sussistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario o alla percezione di altre indennità . Ed infatti ha argomentato che i testi escussi hanno escluso l'esistenza di provvedimenti autorizzativi ed, anche il teste Velleca Luigi, che ha parlato di autorizzazione, ne ha parlato in termini vaghi ("... ritenni di essere autorizzato allo svolgimento di attività anche di carattere straordinario, missioni e trasferte...") . Da tutto ciò ne è derivato per il Tribunale di Benevento la mancanza di qualsivoglia prova in ordine all'effettivo svolgimento di lavoro straordinario , così come ha ritenuto mancante la prova relativa all'effettivo godimento del diritto a percepire i buoni pasto , nonché

la prova relativa allo svolgimento di attività che avrebbe dato diritto alla retribuzione di posizione ed all'indennità di funzione e missione. Tale motivazione non è assolutamente condivisibile per i seguenti motivi.

L'assunto dell'appellante è stato infatti pienamente provato nel corso del giudizio sia documentalmente che attraverso le risultanze dalla prova testimoniale espletata e non da ultimo è stato confermato dallo stesso comportamento processuale delle controparti.

In ordine alla motivazione addotta da parte del Tribunale relativamente alla prova testimoniale del Sig. Velleca Luigi, definendola "vaga" si invocano ancora una volta l'applicazione dei principi che regolano il processo del lavoro. Nel processo del lavoro il giudice, in base all'art. 421 cod. proc. civ. può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Quando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. I poteri d'ufficio del giudice del lavoro possono essere esercitati pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa.

Alla luce di quanto innanzi il Giudice di primo grado aveva il potere-dovere di superare l'incertezza creatasi anche attraverso una riconvocazione dello stesso e comunque a dare ingresso agli ulteriori mezzi istruttori articolati.

Ma preme precisare che la prova testimoniale ammessa, infatti, non era stato l'unico mezzo istruttorio richiesto ed ancora l'attuale appellante aveva provveduto a fornire in relazione alle richieste accessorie formulate con la domanda di primo grado anche idonea prova documentale.

Ed infatti:

-l'appellante a mezzo dello scrivente avvocato, in data 29/12/2003 e successivamente in data 19/01/2004 provvedeva ad inoltrare una richiesta di accesso ai documenti alla Provincia di Benevento per conoscere la posizione dello stesso relativamente alle indennità economiche non percepite nel periodo 26/11/99 al 31/03/2001, agli atti nel fascicolo di parte al quale per brevità si rimanda. A tali richieste riscontrava la Provincia di Benevento con nota a firma della dr.ssa Colarusso, con la quale veniva trasmessa in evasione alle richieste formulate dall'appellante, copia della comunicazione prot.

n. 503 del 27/01/2004 a firma del Dirigente del settore Politiche del lavoro.

Tale nota n. 503 del 27.11.2004 con cui il dr. Luigi Velleca ,responsabile nel periodo per cui è controversia delle attività e del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento in virtù di atti della Regione Campania , ha confermato,**chiaramente per averle verificate in quanto soggetto responsabile a ciò deputato**, sia tutte le circostanze di fatto indicate in ricorso che le quantificazioni economiche ad esse collegate;

-la prova testimoniale ha confermato con l'escussione del teste dr.Luigi Velleca la veridicità di tale nota chiarendo ulteriormente la piena fondatezza dell'assunto dell'appellante. Sul punto si sottolinea ancora una volta che il dr. Velleca,come dallo stesso dichiarato ha proceduto alla redazione della nota e quantificazione dopo puntuale verifica degli atti ;

-sia la Regione Campania che la Provincia di Benevento non hanno assolutamente contestato le circostanze di fatto dedotte dall'appellante mentre il Ministero del Lavoro si è di fatto contraddetto nel momento in cui negando la propria legittimazione passiva ha ritenuto(!) di contestare il merito sulla base di affermazioni del tutto generiche e di mero diritto, dimenticando oltretutto che per il periodo precedente al 26.11.1999 ha regolarmente erogato(!) le voci accessorie richieste con i giudizi in questione;

-non è stato contestato da nessuna controparte che l'appellante ha sempre svolto, sia per il periodo antecedente al 26.11.1999, che per il periodo per cui è controversia 26.11.1999/ 31.03.2001, che per il periodo successivo a tale ultima data, le stesse mansioni.

Viene a questo punto naturale una ulteriore considerazione: l'odierno appellante ha regolarmente percepito le voci retributive accessorie che sono oggetto della domanda odierna per il periodo antecedente al 26.11.1999 e per il periodo successivo al 31.03.2001. Non le ha percepite per il periodo per cui è controversia, pur svolgendo la medesima attività e pur essendo nella medesima situazione lavorativa non perché non avessero diritto, e questo riteniamo oramai sia chiaro, ma semplicemente perché, così come è risultato nel corso del giudizio nessuno degli enti si riteneva tenuto a tale pagamento(!).

Alla luce di queste argomentazioni ci sembra evidente che la prova del diritto dell'appellante a percepire le retribuzioni accessorie per il periodo per cui è causa sia stata pienamente fornita .

Sottolineiamo ancora una volta l'importanza decisiva della testimonianza resa da dr. Velleca, figura chiave nel periodo transitorio per cui è causa della gestione del personale dell'Ufficio

del Lavoro di Benevento, nonché le risultanze di un ragionamento logico-giuridico che non lascia spazi interpretativi diversi.

Operata questa precisazione si osserva che il giudice di prima istanza sulla base di un suo apodittico ed arbitrario convincimento non ha tenuto in debita considerazione le risultanze della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, perchè proprio dalle dichiarazioni rese dai testi ed in particolare dal dr. Velleca, discende la prova dei fatti adottati a fondamento del ricorso.

Infatti il teste dr. Velleca in sede di escussione orale ( ha preliminarmente confermato le dichiarazioni già rese nel giudizio rubricato al n. 1431/04 R.G., G.L. dott.ssa Catalano , dichiarazioni risultanti da verbali di udienza che all'udienza successiva sono stati depositati in copia conforme perchè richiamate anche dagli altri testi escussi) testualmente precisava: " *il mio operato è stato fondato sull'ordinanza n. 325 del novembre 1999 e dalla conseguente nota della D.P.L. del Ministero del Lavoro n. 2064 del 30/11/1999, laddove per assicurare senza soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni e la gestione del servizio per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali ai sensi del D.Lvo 469/97 e ss.*" Il dr. Velleca precisava infine che la quantificazione era stata effettuata sulla base degli atti d'ufficio.

In particolare si sottolinea così come risulta dalla documentazione allegata nella produzione di parte del giudizio di primo grado, documentazione acquisita mediante regolare richiesta di accesso ai sensi della Legge n.241/90 e succ. mod. avanzata dal ricorrente , che il funzionario incaricato dr. Velleca aveva redatto un provvedimento di quantificazione degli emolumenti accessori. Tale quantificazione è stata da quest'ultimo effettuata sulla base degli atti d'ufficio. Ciò significa che il funzionario incaricato nell'ambito di un procedimento amministrativo aveva redatto tale provvedimento, e successivamente notificato lo stesso alla Regione Campania ed alla Provincia così come risulta agli atti di causa.

Il procedimento amministrativo è di per se caratterizzato dalle diverse fasi dell' INIZIATIVA: fase diretta a predisporre e accertare i presupposti dell'atto da emanare; ISTRUTTORIA: fase in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto; DECISORIA: fase deliberativa del procedimento, in cui si determina il contenuto dell'atto da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione dello stesso, competenza quest'ultima riconosciuta in capo ai dirigenti - questo in virtù di quanto disposto dal Dlgs. 29/93, Dlgs. 80/98 e L. 127/97.

Alla luce di quanto innanzi, risulta chiaro, dunque, che per l'emanazione dell'atto de quo, il dr. Velleca aveva esaminato perchè presenti agli atti d'ufficio :

- le schede di valutazione del dirigente responsabile del personale per l'indennità di produttività ;
- l'effettiva presenza in servizio per i buoni pasto;
- le preventive autorizzazioni per il lavoro straordinario;
- le preventive autorizzazioni per le missioni e trasferte.

Da ciò ne deriva che non solo esiste la prova documentale dei fatti dedotti a fondamento del giudizio, e che le stesse circostanze sono state poi confermate dal teste dr. Velleca per averne conoscenza diretta in sede di prova testimoniale, ma si sottolinea all'attenzione di codesta Corte che mai è stata sollevata alcuna contestazione da parte degli enti resistenti relativamente all'effettività delle attività accessorie svolte e per le quali gli odierni appellanti ne richiedono il pagamento. Si aggiunge la circostanza decisiva che l'operato del richiamato funzionario non è stato posto in discussione neanche dal punto di vista formale, nel preciso momento in cui dopo aver provveduto alla quantificazione degli emolumenti per cui è causa aveva notificato tale atto sia alla Regione Campania che alla Provincia di Benevento.

Se carenza di potere c'era da parte del dirigente incaricato, tale carenza doveva essere sollevata in tempo debito successivamente alla notifica ricevuta da parte degli enti stessi del provvedimento di liquidazione e non pretestuosamente nel giudizio de quo, in assenza di contestazione sostanziale, e per giunta dopo la sentenza di accoglimento da parte del Tribunale di Benevento per controversie identiche.

Ciò che risulta incontestabilmente dagli atti di causa è che sia la Regione Campania sia il Ministero del Lavoro che la Provincia di Benevento, si ripete, non hanno assolutamente contestato le circostanze di fatto dedotte dal teste. Tale tesi avvalora comunque che l'appellante ha sempre svolto, sia per il periodo antecedente al 26.11.1999, che per il periodo per cui è controversia 26.11.1999/31.03.2001, che per il periodo successivo a tale ultima data, le stesse mansioni ed ha percepito le voci retributive accessorie che sono oggetto della domanda odierna per il periodo antecedente al 26.11.1999 e per il periodo successivo al 31.03.2001. Non le ha percepite per il periodo per cui è controversia, pur svolgendo la medesima attività e pur essendo nella medesima situazione lavorativa non perché non avesse diritto, e questo riteniamo oramai

sia chiaro, ma semplicemente perché, così come è risultato nel corso del giudizio nessuno degli enti si riteneva tenuto a tale pagamento(!).

A tutto quanto innanzi esposto si aggiunge un'ulteriore circostanza in relazione alla quale qualora il Tribunale di Benevento, ravvisando gli elementi esposti in motivazione circa la mancanza di prova delle indennità accessorie richieste avrebbe dovuto provvedere a dare corso alla richiesta istruttoria formulata in sede di ricorso relativa all'acquisizione ex artt. 210 e segg. c.p.c., perfettamente ammissibile, avendo peraltro il ricorrente già provveduto a farne richiesta ai sensi della legge n. 241/90 e succ. mod.. E ciò anche nell'ambito di poteri istruttori d'ufficio, come ricordato innanzi, attribuiti al Giudice nell'ambito del procedimento del lavoro, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 11353/2004.

In sostanza e per concludere sul punto il dr. Velleca nel momento in cui emanava l'ordinanza richiamata su delega regionale, essendo in quel momento la Regione Campania deputata quantomeno alla gestione giuridica del personale, avendone i requisiti, aveva tutti i poteri per emanarla e quindi tale ordinanza deve ritenersi prova documentale dei crediti richiesti dall'appellante.

#### **-Sulla mancata contestazione de fatti e sul valore giuridico della stessa**

Le circostanze di fatto poste dall'odierno appellante a base della domanda non sono state contestate dagli enti resistenti se non in maniera assolutamente generica.

Eppure gli enti resistenti erano in possesso della documentazione in virtù della quale erano perfettamente in grado verificare e quindi contestare la veridicità delle affermazioni dell'appellante medesimo.

Ora è giurisprudenza e dottrina dominante che nei casi in cui le circostanze di fatto non vengono contestate ricorre il c.d. principio della non contestazione di talchè vanno ritenuti provati tutti i fatti storici non contestati da controparte.

Il principio della non contestazione è infatti fondato in via generale sulle norme processuali che pongono al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti "ex adverso" dedotti a fondamento della domanda.

Da quanto detto risulta come corollario che la non contestazione rappresenta una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto.

In tal senso ancora una volta citiamo la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.11353 del 17/06/2004 **che sul**

31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art. 17, comma 2, lett. F del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella fascia " D 1" come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-compensi incentivante la produttività e miglioramento servizi ex art. 17 comma 2 lett a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.690,11, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio n. 123 buoni pasto non percepiti ( per £ 9.000 ciascuno) per un totale di € 571,72, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-compensi per n. 47,30 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 541,03 (= € 11,39 compenso orario straordinario x n. 4730 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi per compiti di responsabilità interna ed esterna ex art. 17, comma 2, lett. F del citato C.C.N.L. nonché art. 7 del C.C.N.L. integrativo decentrato relativo all'anno 2000 previsti per il personale rientrante nella fascia " D 1" come l'istante, il tutto per complessivi € 1.032,91, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-compensi incentivante la produttività e miglioramento servizi ex art. 17 comma 2 lett a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.690,11, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio n. 123 buoni pasto non percepiti ( per £ 9.000 ciascuno) per un totale di € 571,72, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-compensi per n. 47,30 ore lavoro straordinario prestato per complessivi € 541,03 (= € 11,39 compenso orario straordinario x n.

4730 ore di lavoro straordinario), o comunque quella somma diversa che dovesse risultare nel corso del giudizio.

Il tutto con vittoria di spese, diritti e competenze del doppio grado di giudizio.

Si esibiscono e depositano i seguenti documenti:

- 1- copia conforme sentenza n. 1232/2007, Tribunale di Benevento;
- 2- copia sentenza notificata;
- 3- fascicolo di primo grado con i documenti in esso contenuto. Benevento, lì 26/04/2007.

Avv. Francesco Romano





# CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

\*\*\*\*\*

## SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

\*\*\*\*\*

n. 3614 /07 Reg.gen.lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza sopravvenuti, non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili, fissare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle more dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,

Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.

**fissa**

l'udienza del **12/10/2010** ore 09,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

Nomina relatore il dr. **Giulio Maisano (IV unità)**

Napoli, 03/07/07

**IL PRESIDENTE**  
**(dr. Giuseppe Del Bene)**

Depositato in Cancelleria il 03/07/07

Il funzionario

## RE LATA DI NOTIFICA

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, nella qualità, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto presso l'U.N.E.P. della Corte d'Appello di Napoli, ho notificato copia dell'antescritto atto a:

**Provincia di Benevento**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata unitamente agli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso il proprio Ufficio Legale in Benevento alla Via Calandra n°4, mediante racc.ta A/R come per legge.

**Regione Campania**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata unitamente all'Avv. Rocco De Girolamo in Benevento alla Via Arco Traiano presso l'Ufficio del Genio Civile, mediante racc.ta A/R come per legge.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n°11, mediante consegna fatta a mani di:

16 GIU. 2010

Ecc.ma Corte di Appello di Napoli - sezione Lavoro-  
Ricorso in appello  
per

La Sig.ra Cusani Annamaria, nata a Napoli il 24/09/1956, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Romano giusta mandato a margine del presente atto e con esso elettivamente domiciliata in Napoli presso lo Studio dell'Avv. Andrea Abbamonte alla via Melisurgo n. 4;

contro

la "Provincia di Benevento", in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe;

nonché

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. R. De Girolamo;

nonché

Il Ministero del Lavoro, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello stato;

avverso

la sentenza n. 1233/2007, depositata in data 19/03/2007, notificata dalla Provincia di Benevento in data 29/03/2007, con cui il Tribunale di Benevento, sezione Lavoro, definitivamente pronunciandosi sulla controversia promossa dalla Sig.ra CUSANI Annamaria nei confronti della Provincia di Benevento, Regione Campania e Ministero del Lavoro rubricata al n. 1436/2004, così provvedeva: "1) Rigetta il ricorso; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali."

I

Ia-II ricorso introduttivo: la premessa in fatto del ricorso

L'odierna appellante con ricorso introduttivo adiva il Tribunale di Benevento nei confronti della Regione Campania sulle premesse in fatto che seguono:

-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, con la qualifica di operatore amministrativo, inquadrato attualmente nella fascia B3 (ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell' 01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni così suddivisi:

-compensi incentivante la produttività e miglioramento servizi ex art. 17 comma 2 lett a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

Vi è mandato a margine dell'atto in originale.

26-06-07

JA

PROVINCIA DI BENEVENTO  
28 GIU. 2010

AA-LL  
Pct. Lavoro

1003

SETTORE AVVOCATURA  
PROT. N. 5497  
DEL 1.7.010



-indennità per servizio n. 113 buoni pasto non percepiti ( per £ 9.000 ciascuno) per un totale di € 525,23.

Tali circostanze sono documentate dalla **nota della Amministrazione Provinciale di Benevento, settore Politiche del Lavoro, prot. n.503 del 27/01/2004** nella quale, peraltro, **il Dirigente dell'Ufficio dr. Luigi Velleca**, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:

*"1-Gli impiegati in questione -tra cui gli istanti- fino alla data del 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;*

*2-A far data dall'01/04/2001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;*

*3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;*

*4-.....omississ"*

E' indubbio il diritto degli istanti a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente, nel periodo temporale 26/11/1999-31/03/2001, gestore e quindi responsabile del personale trasferito, tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti, ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

-**nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro** nella quale testualmente si legge: "facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01."

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa, sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella

fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

-nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti, tra il ricorrente medesimo, precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto:"Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo, e per il periodo citato:

- buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;
- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruito.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

- indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;
- fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

Il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo.

Ib-il ricorso introduttivo :la premessa in diritto del ricorso

Con il decreto legislativo 23/12/1997 n.469 venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti

enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il **D.P.C.M. 09/10/1998** ed il **D.P.C.M. 05/08/1999**.

Con **ordinanza n.325 del 26/11/1999** la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a svolgere, sotto la direzione della Regione Campania, ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento, le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

Con delibera **n.8379 del 03/12/1999**, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia, del personale trasferito sulla premessa del **D.lgs. 23/12/1997 n.469** oltre che della **L.R.12/08/1998 n.14** e del **D.P.C.M. del 05/08/1999** con cui *"sono state trasferite le risorse umane, strumentali, informatiche, finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :*

a)- *all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;*

b)- *al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;*

c)- *all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;*

d)- *all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;*

e)- *a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente considerato che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;*

DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica."; **delibera**

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;

2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

**Con delibera del 18/09/2000** avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito, giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati nel dispositivo di tale atto deliberativo, subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "....all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti

*conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento. La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti, in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento. Dare atto che le attuali condizioni finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di finanza degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento."*

**Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/00 si disponeva il trasferimento alla Regione Campania** nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in attuazione del **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/1999** recante l'individuazione delle risorse in materia di "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In particolare l'art. 3 di tale Decreto indicava le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province, disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

**La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse finanziarie.**

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del passaggio di tali risorse venne ad essere differita al 31/03/2001. Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Ic-il ricorso introduttivo: le conclusioni

Nel ricorso introduttivo del giudizio venivano rassegnate le seguenti conclusioni:

"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti per un totale di € 525,23 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti per un totale di € 525,23 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio .

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio."

Id-il ricorso introduttivo:le richieste istruttorie

Nel ricorso l'appellante al fine di provare il fondamento in fatto della propria domanda richiedeva l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

" 1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa:

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

Tali circostanze sono tutti rilevabili dai fogli di presenza e dagli altri documenti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- **prova testimoniale** sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale ”;

2b-“il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia B3 ( ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell’01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddiviso:  
1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all’anno 2000 per complessivi €1.488,66;  
2-indennità per servizio ( n.113 buoni pasto non percepiti per lire 9.000 ciascuno) per € 525,23;

c-“i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell’ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi”;

Si indicano a teste su tali circostanze il **dr. Luigi Velleca** e la **dr.ssa Giovanna Romano**, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell’istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d’ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

#### **Ie- la memoria difensiva della Regione Campania.**

Instaurato il giudizio si costituiva la Regione Campania che testualmente nella propria memoria difensiva concludeva:” per la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e la sua estromissione dal presente giudizio.In ogni caso rigettare il ricorso perché improcedibile,inammissibile ed infondato,e per l’effetto con condanna alle spese per la temerarietà della lite nei confronti della Regione.”. Assumeva infatti la Regione che nel periodo di cui alla controversia il ricorrente aveva svolto effettivamente attività per conto della Provincia e quindi solo questo ente era responsabile del pagamento dei compensi dovuti a titolo accessorio. Non a caso sempre la Regione sosteneva che sul bilancio della Provincia gravavano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio ,così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.C. n.2957

dell'11.4.2000 punto 1 lett.d.). In sostanza la ricostruzione degli atti normativi che avevano disciplinato la materia ,sempre secondo la tesi della Regione (art.2 d.lgs.vo n.469 del 23/12/1007 - L.R. n.14 del 13.08.1998 art.11) avevano attribuito alle Regioni le funzioni generali di programmazione,indirizzo, coordinamento e verifica , mentre alle Province l'erogazione dei servizi e quindi la gestione materiale del personale.

**If-la chiamata in causa della Amministrazione Provinciale di Benevento e del Ministero del Lavoro.**

All'udienza del 02 maggio 2005 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Amministrazione Provinciale di Benevento ed il Ministero del Lavoro.

Nella successiva udienza si costituivano i predetti enti:

**Ig-la difesa della Amministrazione Provinciale di Benevento**

L'Amministrazione Provinciale di Benevento si costituiva nel giudizio de quo per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "... *rigettare il ricorso proposto perché inammissibile, improponibile ed infondato con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali*". A fondamento di tale richiesta l'ente intimato eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. per la estrema genericità della domanda e violazione dell'art 415 cpc. Nel merito deduceva che i crediti per prestazioni professionali invocati dal ricorrente riguardavano risorse finanziarie di cui la Provincia non aveva la diretta disponibilità e per le quali non aveva obbligo di controprestazione. A dire dell'Ente il decreto legislativo n. 469 del 1997 aveva conferito alle Regioni ed enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, lasciando alla normativa successiva i tempi e le modalità di attuazione. Con l'ordinanza n. 325 del 29.11.1999 della G.R. Campania venivano fissate le direttive per assicurare con soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego. Con successivo D.P.C.M. 14.12.2000 venivano trasferite alla Regione Campania e alle Province della stessa le risorse finanziarie per le spese del personale trasferito. Dalla normativa innanzi richiamata deduceva l'ente provinciale che la Regione Campania era il solo ente legittimato a ricevere risorse finanziarie per il trattamento economico sia fisso e continuativo che accessorio dei dipendenti e a trasferirli successivamente alle Province. Da ciò ne derivava dunque che l'ente Provincia poteva disporre delle relative risorse solo previo trasferimento della Regione Campania nei tempi e nei modi previsti dal decreto presidenziale. Per quanto concerne l'inquadramento della posizione giuridica del personale nei ruoli organici dell'Amministrazione come è

documentato dalle note nn. 210022/F934 del 09.01.01 del Ministero del Lavoro e la 210039/F934 del 08.11.00, la Provincia non aveva l'onere di erogare i trattamenti economici in questione essendo totalmente estranea pure di fatto all'esecuzione del rapporto di lavoro relativamente al periodo sub indice.

**Ih-la difesa del Ministero del Lavoro.**

Il Ministero del Lavoro si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “ *respingere la domanda di parte ricorrente, ritenendola improcedibile, inammissibile e palesemente infondata*”.

A sostegno di tale richiesta il Ministero convenuto eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. per la estrema genericità della domanda basata a suo dire su affermazioni apodittiche. Sempre in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo stato il ricorrente nel periodo per cui è controversia dipendente della Regione Campania. Nel merito infine il Ministero eccepiva l'infondatezza della domanda non essendo provato il diritto alla percezione dei compensi accessori.

**Ii- sulla presunta nullità del ricorso.**

L'eccezione di nullità avanzata è chiaramente infondata contenendo il ricorso in maniera analitica sia le circostanze di fatto che di diritto richieste dall'art. 414 c.p.c.. Sono infatti ampiamente indicate le ragioni poste a base della domanda e sono chiaramente indicate altresì gli atti e la normativa contrattuale in virtù delle quali la domanda viene proposta. D'altronde l'analitica difesa articolata dalle controparti ha dimostrato, ove mai ce ne fosse bisogno, come il ricorso sia stato posto in maniera tale da far percepire l'esatta materia del contendere. Peraltro, e solo per mero scrupolo difensivo, si sottolinea che ai sensi dei principi stabiliti in materia di nullità dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11353/2004, laddove il Tribunale avesse ravvisato una possibile nullità del ricorso avrebbe dovuto dare un termine per meglio precisare la domanda e quindi eventualmente sanarla.

**Il- sulla legittimazione passiva della Regione Campania.**

In ordine a tale eccezione preliminare questa difesa sottolineava la piena legittimazione passiva della Regione Campania in ordine alla domanda proposta dal ricorrente, per tutte le argomentazioni riportate nel ricorso e sulla circostanza che dette argomentazioni giuridiche erano state confermate anche in fatto dalla testimonianza resa dal dr. Velleca che ha riferito come nella fattispecie fosse la Regione nel periodo per cui è controversia il reale gestore del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento. Il teste infatti, ha parlato della Regione quale “ diretto interlocutore” di ogni questione

gestionale e di continue riunioni di coordinamento nel corso delle quali venivano emanate le "direttive sull'attività e per l'attività amministrativa". Era la Regione Campania che doveva e deve provvedere al pagamento per il periodo per cui è controversia delle voci accessorie richieste. D'altronde a leggerla bene la stessa difesa della regione Campania ha confermato tale tesi nel momento in cui riconosce di aver avuto compiti di programmazione e coordinamento (leggi gestione) delle attività e quindi del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento.

Veniva sottolineato comunque che qualora il Tribunale adito non dovesse ritenere del tutto fondata questa tesi o la stessa parzialmente infondata per un periodo temporale diverso, sia la Provincia di Benevento, in primis, che da ultimo il Ministero del Lavoro vanno individuati come legittimati passivi tenuto conto che sarebbe paradossale dal punto di vista giuridico ritenere che nessun ente tra quelli presenti nel giudizio, sia stato gestore materiale del rapporto di lavoro con il personale dell'Ufficio del lavoro di Benevento che diversamente dovremmo ritenere essere stato gestito dal solo dr Velleca.

**- Im-sulle risultanze della prova testimoniale .**

Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti. In particolare all'udienza del 13/02/2006 venivano escussi i testi Sigg.ri Giovanna Romano e Luigi Velleca ed alla successiva udienza del 12/06/2006 veniva prodotta copia conforme del verbale di udienza del 17/10/2005 - contenente le dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi testi in giudizi del tutto analoghi dinanzi il G.L. dott.ssa Catalano-, poiché i predetti testi hanno fatto riferimento alle stesse confermandone le circostanze già dichiarate. In tale udienza venivano altresì escussi i testi Sigg.ri Colarusso Alfonsina e Piccirillo Antonio.

Su tali dichiarazioni, per evitare inutili ripetizioni ci soffermeremo tra breve.

All'udienza del 12/03/2007 i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo al termine della camera di consiglio.

**LA SENTENZA OGGETTO DEL PRESENTE APPELLO**

I

La sentenza appellata è infondata sia in fatto che in diritto e va, pertanto, integralmente riformata con ogni conseguenza di legge. Non si condividono, infatti, assolutamente le motivazioni addotte dal Tribunale di Benevento sulla infondatezza nel merito del ricorso.

Il Giudice di primo grado nell'impugnata sentenza afferma in diritto innanzitutto il divieto della *reformatio in peius* a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio sia pure con diverse amministrazioni. Principio quest'ultimo che si impone nella successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, che impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda. Il Giudice di primo grado ha argomentato inoltre, che ove sia stato contratto tale rapporto colui che beneficia delle energie lavorative assume anche l'obbligo alla controprestazione, ovvero al versamento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica. Nella fattispecie in esame, il giudice passando all'esame della normativa applicabile ed in particolare dei DD.PP.CC.MM. 09/10/1998 e 05/08/1998 con i quali veniva disposto il trasferimento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nei ruoli del personale dipendente dell'amministrazione provinciale con decorrenza 01/07/1999 ha osservato che a causa della mancanza agli atti di causa di un elemento che con chiarezza facesse emergere la data di effettiva decorrenza dell'attività lavorativa del personale trasferito presso la Provincia, il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è stato individuato nella delibera della Giunta Provinciale n. 232 del 18/09/2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale trasferito con decorrenza dal 26/11/999, per quanto attiene all'aspetto normativo ma non anche a i fini economici. Tale momento è stato individuato con il primo atto di espresso riconoscimento della sussistenza del rapporto. Su tali premesse il Tribunale di Benevento ha individuato due distinti momenti relativamente alla legittimazione passiva : l'uno dal 19/09/2000 (legittimazione passiva della Provincia), l'altro periodo precedente dal 26/11/1999 fino al 18/09/2000 (legittimazione passiva della Regione Campania).

Passando all'esame delle voci retributive richieste, con una motivazione estremamente stringata il Giudice di primo grado è pervenuto alla decisione di dover rigettare le richieste perché dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio non è emerso nessun elemento circa la sussistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario o alla percezione di altre indennità. Ed infatti ha argomentato che i testi escussi hanno escluso l'esistenza di provvedimenti autorizzativi ed, anche il teste Velleca Luigi, che ha parlato di autorizzazione, ne ha parlato in termini vaghi ("... ritenni di essere autorizzato allo svolgimento di attività

anche di carattere straordinario, missioni e trasferte...”) . Da tutto ciò ne è derivato per il Tribunale di Benevento la mancanza di qualsivoglia prova in ordine all’effettivo svolgimento di lavoro straordinario , così come ha ritenuto mancante la prova relativa all’effettivo godimento del diritto a percepire i buoni pasto , nonché la prova relativa allo svolgimento di attività che avrebbe dato diritto alla retribuzione di posizione ed all’indennità di funzione e missione. Tale motivazione non è assolutamente condivisibile per i seguenti **motivi**.

L’assunto dell’ appellante è stato infatti pienamente provato nel corso del giudizio sia documentalmente che attraverso le risultanze dalla prova testimoniale espletata e non da ultimo è stato confermato dallo stesso comportamento processuale delle controparti.

In ordine alla motivazione addotta da parte del Tribunale relativamente alla prova testimoniale del Sig. Velleca Luigi, definendola “vaga” si invocano ancora una volta l’applicazione dei principi che regolano il processo del lavoro . Nel processo del lavoro il giudice, in base all’art. 421 cod. proc. civ. può disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Quando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. I poteri d’ufficio del giudice del lavoro possono essere esercitati pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa.

Alla luce di quanto innanzi il Giudice di primo grado aveva il potere-dovere di superare l’incertezza creatasi anche attraverso una riconvocazione dello stesso e comunque a dare ingresso agli ulteriori mezzi istruttori articolati.

Ma preme precisare che la prova testimoniale ammessa, infatti, non era stato l’unico mezzo istruttorio richiesto ed ancora l’attuale appellante aveva provveduto a fornire in relazione alle richieste accessorie formulate con la domanda di primo grado anche idonea prova documentale.

Ed infatti:

-l’appellante a mezzo dello scrivente avvocato, in data 29/12/2003 e successivamente in data 19/01/2004 provvedeva ad inoltrare una richiesta di accesso ai documenti alla Provincia di Benevento per conoscere la posizione dello stesso relativamente alle indennità

economiche non percepite nel periodo 26/11/99 al 31/03/2001 , agli atti nel fascicolo di parte al quale per brevità si rimanda. A tali richieste riscontrava la Provincia di Benevento con nota a firma della dr.ssa Colarusso , con la quale veniva trasmessa in evasione alle richieste formulate dall'appellante, copia della comunicazione prot. n. 503 del 27/01/2004 a firma del Dirigente del settore Politiche del lavoro.

Tale nota n. 503 del 27.11.2004 con cui il dr. Luigi Velleca ,responsabile nel periodo per cui è controversia delle attività e del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento in virtù di atti della Regione Campania , ha confermato,**chiaramente per averle verificate in quanto soggetto responsabile a ciò deputato**, sia tutte le circostanze di fatto indicate in ricorso che le quantificazioni economiche ad esse collegate;

-la prova testimoniale ha confermato con l'escussione del teste dr.Luigi Velleca la veridicità di tale nota chiarendo ulteriormente la piena fondatezza dell' assunto dell'appellante. Sul punto si sottolinea ancora una volta che il dr. Velleca,come dallo stesso dichiarato ha proceduto alla redazione della nota e quantificazione dopo puntuale verifica degli atti ;

-sia la Regione Campania che la Provincia di Benevento non hanno assolutamente contestato le circostanze di fatto dedotte dall'appellante mentre il Ministero del Lavoro si è di fatto contraddetto nel momento in cui negando la propria legittimazione passiva ha ritenuto(!) di contestare il merito sulla base di affermazioni del tutto generiche e di mero diritto, dimenticando oltretutto che per il periodo precedente al 26.11.1999 ha regolarmente erogato(!) le voci accessorie richieste con i giudizi in questione;

-non è stato contestato da nessuna controparte che l'appellante ha sempre svolto, sia per il periodo antecedente al 26.11.1999, che per il periodo per cui è controversia 26.11.1999/ 31.03.2001, che per il periodo successivo a tale ultima data, le stesse mansioni.

Viene a questo punto naturale una ulteriore considerazione: l' odierno appellante ha regolarmente percepito le voci retributive accessorie che sono oggetto della domanda odierna per il periodo antecedente al 26.11.1999 e per il periodo successivo al 31.03.2001. Non le ha percepite per il periodo per cui è controversia, pur svolgendo la medesima attività e pur essendo nella medesima situazione lavorativa non perché non avessero diritto, e questo riteniamo oramai sia chiaro, ma semplicemente perché, così come è risultato nel corso del giudizio nessuno degli enti si riteneva tenuto a tale pagamento(!!).

Alla luce di queste argomentazioni ci sembra evidente che la prova del diritto dell' appellante a percepire le retribuzioni accessorie per il periodo per cui è causa sia stata pienamente fornita .

Sottolineiamo ancora una volta l'importanza decisiva della testimonianza resa da dr. Velleca, figura chiave nel periodo transitorio per cui è causa della gestione del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento, nonché le risultanze di un ragionamento logico-giuridico che non lascia spazi interpretativi diversi.

Operata questa precisazione si osserva che il giudice di prima istanza sulla base di un suo apodittico ed arbitrario convincimento non ha tenuto in debita considerazione le risultanze della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, perchè proprio dalle dichiarazioni rese dai testi ed in particolare dal dr. Velleca, discende la prova dei fatti adottati a fondamento del ricorso.

Infatti il teste dr. Velleca in sede di escussione orale ( ha preliminarmente confermato le dichiarazioni già rese nel giudizio rubricato al n. 1431/04 R.G., G.L. dott.ssa Catalano , dichiarazioni risultanti da verbali di udienza che all'udienza successiva sono stati depositati in copia conforme perchè richiamate anche dagli altri testi escussi) testualmente precisava:" il mio operato è stato fondato sull'ordinanza n. 325 del novembre 1999 e dalla conseguente nota della D.P.L. del Ministero del Lavoro n. 2064 del 30/11/1999, laddove per assicurare con soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni e la gestione del servizio per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali ai sensi del D.Lvo 469/97 e ss." Il dr. Velleca precisava infine che la quantificazione era stata effettuata sulla base degli atti d'ufficio.

In particolare si sottolinea così come risulta dalla documentazione allegata nella produzione di parte del giudizio di primo grado, documentazione acquisita mediante regolare richiesta di accesso ai sensi della Legge n.241/90 e succ. mod. avanzata dal ricorrente , che il funzionario incaricato dr. Velleca aveva redatto un provvedimento di quantificazione degli emolumenti accessori. Tale quantificazione è stata da quest'ultimo effettuata sulla base degli atti d'ufficio. Ciò significa che il funzionario incaricato nell'ambito di un procedimento amministrativo aveva redatto tale provvedimento, e successivamente notificato lo stesso alla Regione Campania ed alla Provincia così come risulta agli atti di causa.

Il procedimento amministrativo è di per se caratterizzato dalle diverse fasi dell' INIZIATIVA: fase diretta a predisporre e accertare i presupposti dell'atto da emanare; ISTRUTTORIA: fase in cui si

acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto; DECISORIA: fase deliberativa del procedimento, in cui si determina il contenuto dell'atto da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione dello stesso, competenza quest'ultima riconosciuta in capo ai dirigenti - questo in virtù di quanto disposto dal Dlgs. 29/93, Dlgs. 80/98 e L. 127/97.

Alla luce di quanto innanzi, risulta chiaro, dunque, che per l'emanazione dell'atto de quo, il dr. Velleca aveva esaminato perchè presenti agli atti d'ufficio :

- le schede di valutazione del dirigente responsabile del personale per l'indennità di produttività ;
- l'effettiva presenza in servizio per i buoni pasto;
- le preventive autorizzazioni per il lavoro straordinario;
- le preventive autorizzazioni per le missioni e trasferte.

Da ciò ne deriva che non solo esiste la prova documentale dei fatti dedotti a fondamento del giudizio, e che le stesse circostanze sono state poi confermate dal teste dr. Velleca per averne conoscenza diretta in sede di prova testimoniale, ma si sottolinea all'attenzione di codesta Corte che mai è stata sollevata alcuna contestazione da parte degli enti resistenti relativamente all'effettività delle attività accessorie svolte e per le quali gli odierni appellanti ne richiedono il pagamento. Si aggiunge la circostanza decisiva che l'operato del richiamato funzionario non è stato posto in discussione neanche dal punto di vista formale, nel preciso momento in cui dopo aver provveduto alla quantificazione degli emolumenti per cui è causa aveva notificato tale atto sia alla Regione Campania che alla Provincia di Benevento.

Se carenza di potere c'era da parte del dirigente incaricato, tale carenza doveva essere sollevata in tempo debito successivamente alla notifica ricevuta da parte degli enti stessi del provvedimento di liquidazione e non pretestuosamente nel giudizio de quo, in assenza di contestazione sostanziale, e per giunta dopo la sentenza di accoglimento da parte del Tribunale di Benevento per controversie identiche.

Ciò che risulta incontestabilmente dagli atti di causa è che sia la Regione Campania sia il Ministero del Lavoro che la Provincia di Benevento, si ripete, non hanno assolutamente contestato le circostanze di fatto dedotte dal teste. Tale tesi avvalora comunque che l'appellante ha sempre svolto, sia per il periodo antecedente al 26.11.1999, che per il periodo per cui è controversia 26.11.1999/31.03.2001, che per il periodo successivo a tale ultima data, le stesse

mansioni ed ha percepito le voci retributive accessorie che sono oggetto della domanda odierna per il periodo antecedente al 26.11.1999 e per il periodo successivo al 31.03.2001. Non le ha percepite per il periodo per cui è controversia, pur svolgendo la medesima attività e pur essendo nella medesima situazione lavorativa non perché non avesse diritto, e questo riteniamo oramai sia chiaro, ma semplicemente perché, così come è risultato nel corso del giudizio nessuno degli enti si riteneva tenuto a tale pagamento(!).

A tutto quanto innanzi esposto si aggiunge un'ulteriore circostanza in relazione alla quale qualora il Tribunale di Benevento, ravvisando gli elementi esposti in motivazione circa la mancanza di prova delle indennità accessorie richieste avrebbe dovuto provvedere a dare corso alla richiesta istruttoria formulata in sede di ricorso relativa all'acquisizione ex artt. 210 e segg. c.p.c., perfettamente ammissibile, avendo peraltro il ricorrente già provveduto a farne richiesta ai sensi della legge n. 241/90 e succ. mod.. E ciò anche nell'ambito di poteri istruttori d'ufficio, come ricordato innanzi, attribuiti al Giudice nell'ambito del procedimento del lavoro, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 11353/2004.

In sostanza e per concludere sul punto il dr. Velleca nel momento in cui emanava l'ordinanza richiamata su delega regionale, essendo in quel momento la Regione Campania deputata quantomeno alla gestione giuridica del personale, avendone i requisiti, aveva tutti i poteri per emanarla e quindi tale ordinanza deve ritenersi prova documentale dei crediti richiesti dall'appellante.

#### **-Sulla mancata contestazione de fatti e sul valore giuridico della stessa**

Le circostanze di fatto poste dall'odierno appellante a base della domanda non sono state contestate dagli enti resistenti se non in maniera assolutamente generica.

Eppure gli enti resistenti erano in possesso della documentazione in virtù della quale erano perfettamente in grado verificare e quindi contestare la veridicità delle affermazioni dell'appellante medesimo.

Ora è giurisprudenza e dottrina dominante che nei casi in cui le circostanze di fatto non vengono contestate ricorre il c.d. principio della non contestazione di talchè vanno ritenuti provati tutti i fatti storici non contestati da controparte.

Il principio della non contestazione è infatti fondato in via generale sulle norme processuali che pongono al convenuto l'onere di

prendere posizione sui fatti "ex adverso" dedotti a fondamento della domanda .

Da quanto detto risulta come corollario che la non contestazione rappresenta una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto.

In tal senso ancora una volta citiamo la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.11353 del 17/06/2004 **che sul punto ha statuito:**"I giudici di legittimità,nell'esaminare funditus le conseguenze derivanti dalla mancata contestazione da parte del convenuto dei "fatti costitutivi del diritto" e "delle circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi aventi mero rilievo istruttorio..... Hanno osservato:

*a)-che per avere rilevanza la contestazione deve,fondamentalmente "riguardare i fatti da accertare nel processo" e non la determinazione della loro dimensione giuridica,come si evince,per quanto riguarda il rito del lavoro, dall'art,416 c.p.c. che addossa appunto al convenuto l'onere "di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione", e lo riferisce espressamente "ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda";*

*b)- che a fronte di un onere specificatamente imposto dal dettato legislativo la mancata contestazione del "fatto costitutivo del diritto" rappresenta in positivo e di per sé l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto,rendendo inutile provarlo perché lo rende non controverso;*

*c)-che la tendenziale irreversibilità della non contestazione del "fatto costitutivo del diritto" si pone in coerenza con la struttura del processo che, nel rito del lavoro, è finalizzata a far sì che all'udienza di discussione la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie" .*

#### -Le richieste istruttorie.

In ordine alle richieste istruttorie ci si riporta a quelle già articolate in sede di ricorso introduttivo del giudizio e non ammesse dal Giudice di primo grado chiedendone l'ammissione.

\*\*\*\*\*

#### **Tutto quanto innanzi premesso**

si conclude per l'accoglimento del presente appello con ogni conseguenza di legge e quindi in riforma totale della sentenza

impugnata n.1233/2007 Tribunale di Benevento, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado:

Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Napoli:

"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti per un totale di € 525,23 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.113 buoni pasto non percepiti per un totale di € 525,23 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio.

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del doppio grado di giudizio.

Si esibiscono e depositano i seguenti documenti:

1- copia conforme sentenza n. 1233/2007, Tribunale di Benevento;

2- copia sentenza notificata;

3- fascicolo di primo grado con i documenti in esso contenuto.

Benevento, lì 26/04/2007.

Avv. Francesco Romano



# CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

\*\*\*\*\*

## SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

\*\*\*\*\*

n. 3618/07 Reg.gen.lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza sopravvenienti, non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili, fissare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle more dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,

Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.

**fissa**

l'udienza del **12/10/2010** ore 09,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

Nomina relatore il dr. **Giulio Maisano (IV unità)**

Napoli, 03/07/07

**IL PRESIDENTE**  
(dr. Giuseppe Del Bene)


Depositato in Cancelleria il 03/07/07

Il funzionario

## RE LATA DI NOTIFICA

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, nella qualità, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto presso l'U.N.E.P. della Corte d'Appello di Napoli, ho notificato copia dell'antescritto atto a:

**Provincia di Benevento**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata unitamente agli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso il proprio Ufficio Legale in Benevento alla Via Calandra n°4, mediante racc.ta A/R come per legge.



**Regione Campania**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata unitamente all'Avv. Rocco De Girolamo in Benevento alla Via Arco Traiano presso l'Ufficio del Genio Civile, mediante racc.ta A/R come per legge.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n°11, mediante consegna fatta a mani di:

16 GIU. 2010

Ecc.ma Corte di Appello di Napoli - sezione Lavoro-  
Ricorso in appello

per

Il Sig. Mainiero Giuseppe, nata a Castelfranco in M. (BN), il 13/08/1960, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Romano giusta mandato a margine del presente atto e con esso elettivamente domiciliata in Napoli presso lo Studio dell'Avv. Andrea Abbamonte alla via Melisurgo n. 4;

contro

la "Provincia di Benevento", in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe;

nonché

la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. R. De Girolamo;

nonché

Il Ministero del Lavoro, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello stato;

avverso

la sentenza n. 1234/2007, depositata in data 19/03/2007, notificata dalla Provincia di Benevento in data 29/03/2007, con cui il Tribunale di Benevento, sezione Lavoro, definitivamente pronunciandosi sulla controversia promossa dal Sig. Mainiero Giuseppe nei confronti della Provincia di Benevento, Regione Campania e Ministero del Lavoro rubricata al n. 1442/2004, così provvedeva: "1) Rigetta il ricorso; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali."

I

Ia-Il ricorso introduttivo: la premessa in fatto del ricorso

L'odierno appellante con ricorso introduttivo adiva il Tribunale di Benevento nei confronti della Regione Campania sulle premesse in fatto che seguono:

-l'istante già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio del Lavoro di Benevento, con la qualifica di operatore amministrativo, inquadrato attualmente nella fascia B3 (ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell'01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni così suddivisi:

-compensi incentivante la produttività e miglioramento servizi ex art. 17 comma 2 lett a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000 per complessivi € 1.448,66;

PROVINCIA DI BENEVENTO  
25 GIU. 2010

AA-LL/POV  
POL-LAVORO

Vi è mandato a margine dell'atto in originale.

26.06.07  
H

45871

SETTORE AVVOCATURA  
PROT. N. 5498  
DEL 1.7.00

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0018910  
Data 29/06/2010  
Oggetto RICORSO MAINIERO GIUSEPE  
Dest. Personale Settore: [ ... ]

-indennità per servizio n. 132 buoni pasto non percepiti ( per £ 9.000 ciascuno) per un totale di € 613,80.

Tali circostanze sono documentate dalla **nota della Amministrazione Provinciale di Benevento, settore Politiche del Lavoro, prot. n.503 del 27/01/2004** nella quale, peraltro, **il Dirigente dell'Ufficio dr. Luigi Velleca**, nel trasmettere le informazioni richieste dallo scrivente Avvocato ai sensi della L.241/1990, precisava:

*"1-Gli impiegati in questione -tra cui gli istanti- fino alla data del 26/11/1999 (data di trasferimento alla Regione ed agli Enti locali della Campania ai sensi del D.lgs. del 23/12/1997 n.469) quali dipendenti del Ministero del Lavoro hanno percepito le indennità previste dal contratto collettivo nazionale del Comparto Stato;*

*2-A far data dall'01/04/2001, gli stessi hanno percepito le indennità previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regione - Enti Locali;*

*3-Nel periodo dal 26/11/1999 al 31/03/2001 i predetti dipendenti non hanno percepito alcuna indennità, pur continuando a svolgere le stesse mansioni svolte in capo al Ministero del Lavoro, e, successivamente, svolte presso la Provincia;*

*4-.....omississ"*

E' indubbio il diritto degli istanti a percepire per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 i compensi di cui innanzi ed è altrettanto indubbio che obbligata a corrispondere gli stessi è la Regione Campania.

Dall'esame della normativa citata nei punti precedenti, la Regione Campania è, infatti, l'ente, nel periodo temporale 26/11/1999-31/03/2001, gestore e quindi responsabile del personale trasferito, tanto da essere il solo ente legittimato a ricevere le risorse finanziarie per il trattamento economico dei dipendenti trasferiti, ciò almeno sino al momento del successivo loro trasferimento alle Amministrazioni Provinciali.

Tutto questo appare ancora più evidente alla luce dei seguenti atti:

**-nota n.210039/F934 del 09/01/01 del Ministero del Lavoro** nella quale testualmente si legge: "facendo seguito alla precorsa corrispondenza e da ultimo alla nota n. 210039/F934A del 08/11/2000, si reitera la necessità di garantire, nelle more della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi del decreto n. 469/97 la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31.03.01."

Dalla lettura della predetta nota appare chiaro come l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nella fase per cui è causa, sia stata estranea a qualsiasi tipo di intervento economico nella

fase transitoria di attuazione della riforma, e come il 31.03.01 rappresentava la data ultima di intervento da parte del Ministero.

-nota prot. n.6146 del 28/06/2002 a firma del dr.Luigi Velleca diretta alla Regione Campania (Area Generale di Coordinamento AA.GG. Gestione e Formazione del personale) ed alla Provincia di Benevento (Settore AA.GG. e Personale) con la quale veniva fatto riferimento al provvedimento di liquidazione degli emolumenti dovuti ai lavoratori trasferiti, tra il ricorrente medesimo, precisando che la documentazione giustificativa era conservata agli atti d'ufficio. Si rappresentava inoltre che nelle more del passaggio avvenuto alla data del 31/03/2001 del personale predetto dalla Regione Campania alla Provincia di Benevento il personale nella quasi totalità aveva avviato una vertenza legale per gli emolumenti accessori maturati e non percepiti relativamente al periodo 26/11/1999 - 31/03/2001;

-nota a firma del dr. L.Velleca quale funzionario incaricato dal 26/11/1999 al 31/03/2001 ai sensi dell'ordinanza n.325 del 26/11/1999 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto:"Spettanze dovute al personale dipendente transitato dai ruoli del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale alla Regione Campania dal 26/11/1999 al 31/03/2001" con la quale venivano liquidati in favore del personale trasferito, tra cui il ricorrente medesimo, e per il periodo citato:

- buoni pasto dal 26/11/1999 al 31/03/2001;
- lavoro straordinario effettuato;
- missioni e trasferte;
- rimborso compenso per ferie non fruito.

In tale lettera contestualmente veniva richiesto, per il personale trasferito - tra cui il ricorrente medesimo - inoltre l'attribuzione degli emolumenti relativi a:

- indennità di responsabilità art.17 comma 2 lettera F C.N.L.AA.LL. da attribuire alla categoria D;
- fondo per il finanziamento della produttività collettiva art.17 comma 2 lettera "A" C.N.AA.LL. .

A tale nota venivano allegati i prospetti relative alle attribuzioni economiche dovute per le varie causali e di cui alla nota stessa.

Il rituale tentativo di conciliazione espletato non dava alcun esito positivo.

Ib-il ricorso introduttivo :la premessa in diritto del ricorso

Con il decreto legislativo 23/12/1997 n.469 venivano conferite alle Regioni ed enti locali le funzioni ed i compiti in materia di "mercato del lavoro", stabilendo altresì il trasferimento del personale dipendente del Ministero del Lavoro e P.S. presso i predetti

enti, lasciando alla successiva normativa i tempi e le modalità di attuazione. Tale Decreto dettava, infatti, solo disposizioni di carattere generale per cui intervenivano in sua attuazione il D.P.C.M. 09/10/1998 ed il D.P.C.M. 05/08/1999.

Con ordinanza n.325 del 26/11/1999 la Giunta Regionale della Campania fissava le direttive per assicurare, nelle more dell'effettivo passaggio del personale alle Province, lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali della regione e degli enti locali ai sensi del d.lgs 469/1997. In particolare l'art.7 di tale ordinanza indicava che il personale transitato all'ente regione ed agli enti locali doveva continuare a svolgere i compiti e le funzioni presso la stessa struttura logistica ove operava. In virtù di tale disposizione l'istante pertanto proseguiva a svolgere, sotto la direzione della Regione Campania, ed in attesa di transitare alla Amministrazione Provinciale di Benevento, le proprie attività nelle medesime strutture e col medesimo personale addetto.

Con delibera n.8379 del 03/12/1999, che riportiamo quasi integralmente perché di fatto prova documentalmente la gestione della Regione Campania, nel periodo per cui è controversia, del personale trasferito sulla premessa del D.lgs. 23/12/1997 n.469 oltre che della L.R.12/08/1998 n.14 e del D.P.C.M. del 05/08/1999 con cui "sono state trasferite le risorse umane, strumentali, informatiche, finanziarie nonché dettate norme in materia di successione nei contratti; ritenuto di doversi dare tempestiva applicazione a tale D.P.C.M. provvedendo :

- a)- all'effettivo passaggio delle funzioni e compiti in materia di mercato del Lavoro alla Regione ed agli Enti Locali;
- b)-al trasferimento del personale alla Regione Campania e successivamente alle singole Province;
- c)- all'acquisizione delle risorse strumentali rese disponibili a seguito di intervenuta ricognizione ed inventerazione delle risorse informatiche così come individuate nella tabella C allegata al citato DPCM nei termini e modalità di cui all'art.4 dello stesso;
- d)-all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui innanzi nella misura stabilita dall'art.5 del DPCM suddetto;
- e)-a succedere nei contratti in corso ritenuti adeguati ai compiti da svolgersi e da individuarsi con successivi provvedimenti monocratici dell'Assessore Regionale competente **considerato** che nelle more della definizione degli antescritti provvedimenti e dell'istituzione di apposita struttura regionale di riferimento, **si rende necessario disporre altresì che il personale già addetto alle strutture preposte alle funzioni conferite alla Regione venga confermato nei propri compiti senza alcuna interruzione, permanendo nei locali dallo stesso personale attualmente occupati;**

DATO ATTO che le retribuzioni del personale trasferito alla Regione continueranno ad essere corrisposte dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro fino al 30/06/2000 e successivamente, per il personale di competenza, da questa Regione, con il trasferimento delle risorse finanziarie all'uopo corrisposte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica."; **delibera**

1)-di confermare tutti gli adempimenti analiticamente riportati nella parte motiva;

2)-di dare mandato all'Assessore Regionale al personale per l'adozione con singoli atti monocratici, dei provvedimenti relativi agli adempimenti riportati sub lettere a) e b); all'Assessore Regionale al demanio e Patrimonio per gli adempimenti di cui alle lettere c) e f); all'assessore Regionale alla Ricerca Scientifica per gli adempimenti relativi alla lettera d) ed infine all'Assessore al bilancio per quanto riguarda la lettera e);

3)-di precisare che i provvedimenti citati avranno efficacia a far data dal conferimento delle competenze di riferimento alla Regione;

4)-di trasmettere il presente per l'esecuzione di quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti dei Settori "Reclutamento", "Stato Giuridico ed Inquadramento", "AA.GG. e Contenzioso", "Trattamento Economico", "Quiescenza e Previdenza" e Studio e Organizzazione e Metodo" dell'A.G.C. AA.GG. e Personale; ai settori "Provveditorato ed Economato" e "Demanio e Patrimonio" dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio; al settore "Sistemi Statistici ed Informatici" dell'A.G.C. Ricerca Scientifica; ai Settori "Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale " e "Gestione delle Entrate e della Spesa" dell'A.G.C. Bilancio e Ragioneria e Tributi ed al Settore osservatorio del Mercato del Lavoro;

5)- di inviare inoltre al Direttore preposto della Direzione Regionale del Lavoro ed ai Direttori delle Direzioni provinciali del Lavoro della Campania per opportuna conoscenza;

6)-di trasmettere altresì la presente deliberazione ai Presidenti delle Province della Campania per opportuna conoscenza;

7)-omissis"

**Con delibera del 18/09/2000** avente ad oggetto:"trasferimento alla Provincia di Benevento del Personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale DPCM05/08/1999 (Tab a e B)" l'Amministrazione Provinciale di Benevento procedeva alla approvazione dei criteri per l'inquadramento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che ad essa doveva essere trasferito, giusta la tabella A allegata al D.P.C.M. del 05/08/1999, analiticamente indicati nel dispositivo di tale atto deliberativo, subordinando però l'applicazione concreta di tali criteri necessari all'inquadramento e quindi quest'ultimo stesso "....all'accredito alla Provincia di Benevento delle risorse finanziarie, relative al personale ed alle funzioni e compiti

conferiti, trasferite a detto titolo alla Regione Campania, che la medesima Regione Campania dovrà effettuare entro e non oltre 15 giorni prima della data di effettiva validità del presente provvedimento. La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità per gli effetti, in sede di contenzioso che dovessero derivare dalla gestione del personale trasferito sia dalle date anteriori al 26/11/1999 e sia dal 26/11/1999 alla data di effettivo inizio del rapporto funzionale del personale di cui all'allegato elenco da parte della Provincia di Benevento che si fissa alla data del giorno successivo alla validità del presente provvedimento. Dare atto che le attuali condizioni finanziarie della Provincia di Benevento nonché per i vincoli in materia di finanza degli enti locali non risultano reperibili nel bilancio del corrente anno finanziario, le risorse finanziarie per poter far fronte all'onere derivante dal presente provvedimento."

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/00 si disponeva il **trasferimento alla Regione Campania** nonché alle Amministrazioni Provinciali della stessa regione delle risorse finanziarie per le spese del personale trasferito e tanto in attuazione del **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/08/1999** recante l'individuazione delle risorse in materia di "mercato del lavoro" da trasferire alla Regione Campania. In particolare l'art. 3 di tale Decreto indicava le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie da trasmettere alle Province, disponendo che a decorrere dal 01/01/01 tali risorse sarebbero state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno previa correlata riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica.

**La data del primo gennaio duemilauno veniva quindi indicata come data ultima entro la quale la Regione Campania doveva provvedere a trasferire all'ente Provincia le relative risorse finanziarie.**

Tale data per problemi relativi all'effettuazione concreta del passaggio di tali risorse venne ad essere differita al 31/03/2001. Tanto è vero ciò che il Ministero del Lavoro con nota del 09/01/01 disponeva la continuità nell'erogazione degli stipendi al personale già trasferito fino al 31/03/2001 in attesa della emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a quantificare le risorse finanziarie da conferire alle Regioni e alle Province. In sostanza il Ministero avrebbe erogato gli stipendi al personale trasferito fino al 31/03/2001.

Operato tale trasferimento ed assumendo la concreta gestione del personale trasferito l'amministrazione Provinciale di Benevento emanava in data 10/04/2001 la delibera di presa d'atto di erogazione dello stipendio al personale ad essa trasferito .

Ic-il ricorso introduttivo: le conclusioni

Nel ricorso introduttivo del giudizio venivano rassegnate le seguenti conclusioni:

"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.132 buoni pasto non percepiti per un totale di € 613,80 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.132 buoni pasto non percepiti per un totale di € 613,80 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio.

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del giudizio."

Id-il ricorso introduttivo:le richieste istruttorie

Nel ricorso l'appellante al fine di provare il fondamento in fatto della propria domanda richiedeva l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:

" 1-acquisizione d'ufficio ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa:

- al numero dei buoni pasto spettanti al ricorrente nel periodo per cui è causa;
- al numero delle ore di lavoro straordinario prestato sempre nel periodo suindicato;
- al numero delle missioni effettuate.

Tali circostanze sono tutti rilevabili dai fogli di presenza e dagli altri documenti attestanti le circostanze di cui innanzi allo stato tutte attualmente in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e/o della Regione Campania ;

2- **prova testimoniale** sulle seguenti circostanze d tutte precedute dalla locuzione "vero che":

2a-il personale già dipendente del Ministero del Lavoro in ossequio al Decreto Legislativo 23/12/1997 n.469 e suoi decreti attuativi D.P.C.M. 09/10/1998 e D.P.C.M. 05/08/1999 , nel periodo 26/11/1999 -31/03/2001, - tra cui il ricorrente medesimo - veniva trasferito alla Regione Campania che di fatto diveniva gestore di detto personale ”;

2b-“il ricorrente inquadrato attualmente nella fascia B3 ( ex V livello qualifica ministero), nel periodo temporale compreso tra il 26/11/1999 ed il 31/03/2001 non ha percepito i seguenti emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva regolante la materia (art.15 e 17 C.C.N.L. Enti Locali dell’01/04/1999) nonché quelli relativi a mansioni superiori, indennità per servizio mensa e missioni,così suddiviso:

1-compensi incentivanti individuali la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett. a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all’anno 2000 per complessivi €1.488,66;

2-indennità per servizio ( n.132 buoni pasto non percepiti per Lire 9.000 ciascuno) per € 613,90”

c-“i compiti svolti dal ricorrente nel periodo antecedente al 26/11/1999 e successivo al 31/03/2001 sono stati identici a quelli svolti nell’ambito del periodo che va dal 26/11/1999 al 31/03/2001 e che il ricorrente ha sempre percepito le indennità e compensi accessori indicati innanzi”;

Si indicano a teste su tali circostanze il **dr. Luigi Velleca** e la **dr.ssa Giovanna Romano**, entrambi da Benevento, oltre che gli altri colleghi dell’istante ;

3)-interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Regione Campania, sugli stessi capi di cui alla prova testimoniale qui per brevità integralmente richiamati e trascritti;

4-consulenza tecnica d’ufficio in ordine alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente per le causali di cui alla narrativa del presente ricorso da calcolarsi sulla base dei presupposti di fatto e di diritto indicati;

### **Ie- la memoria difensiva della Regione Campania.**

Instaurato il giudizio si costituiva la Regione Campania che testualmente nella propria memoria difensiva concludeva:” per la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e la sua estromissione dal presente giudizio.In ogni caso rigettare il ricorso perché improcedibile,inammissibile ed infondato,e per l’effetto con condanna alle spese per la temerarietà della lite nei confronti della Regione.”. Assumeva infatti la Regione che nel periodo di cui alla controversia il ricorrente aveva svolto effettivamente attività per conto della Provincia e quindi solo questo ente era responsabile del pagamento dei compensi dovuti a titolo accessorio. Non a caso sempre la Regione sosteneva che sul bilancio della Provincia gravavano gli oneri finanziari e gli importi superiori a quelli già goduti dal personale in servizio ,così come stabilito anche dalla deliberazione della G.R.C. n.2957

dell'11.4.2000 punto 1 lett.d.). In sostanza la ricostruzione degli atti normativi che avevano disciplinato la materia ,sempre secondo la tesi della Regione (art.2 d.lgs.vo n.469 del 23/12/1007 - L.R. n.14 del 13.08.1998 art.11) avevano attribuito alle Regioni le funzioni generali di programmazione,indirizzo, coordinamento e verifica , mentre alle Province l'erogazione dei servizi e quindi la gestione materiale del personale.

**If-la chiamata in causa della Amministrazione Provinciale di Benevento e del Ministero del Lavoro.**

All'udienza del 02 maggio 2005 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Amministrazione Provinciale di Benevento ed il Ministero del Lavoro.

Nella successiva udienza si costituivano i predetti enti:

**Ig-la difesa della Amministrazione Provinciale di Benevento**

L'Amministrazione Provinciale di Benevento si costituiva nel giudizio de quo per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "... *rigettare il ricorso proposto perché inammissibile, improponibile ed infondato con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali*". A fondamento di tale richiesta l'ente intimato eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. per la estrema genericità della domanda e violazione dell'art 415 cpc. Nel merito deduceva che i crediti per prestazioni professionali invocati dal ricorrente riguardavano risorse finanziarie di cui la Provincia non aveva la diretta disponibilità e per le quali non aveva obbligo di controprestazione. A dire dell'Ente il decreto legislativo n. 469 del 1997 aveva conferito alle Regioni ed enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, lasciando alla normativa successiva i tempi e le modalità di attuazione. Con l'ordinanza n. 325 del 29.11.1999 della G.R. Campania venivano fissate le direttive per assicurare con soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi per l'impiego. Con successivo D.P.C.M. 14.12.2000 venivano trasferite alla Regione Campania e alle Province della stessa le risorse finanziarie per le spese del personale trasferito. Dalla normativa innanzi richiamata deduceva l'ente provinciale che la Regione Campania era il solo ente legittimato a ricevere risorse finanziarie per il trattamento economico sia fisso e continuativo che accessorio dei dipendenti e a trasferirli successivamente alle Province. Da ciò ne derivava dunque che l'ente Provincia poteva disporre delle relative risorse solo previo trasferimento della Regione Campania nei tempi e nei modi previsti dal decreto presidenziale. Per quanto concerne l'inquadramento della posizione giuridica del personale nei ruoli organici dell'Amministrazione come è

documentato dalle note nn. 210022/F934 del 09.01.01 del Ministero del Lavoro e la 210039/F934 del 08.11.00, la Provincia non aveva l'onere di erogare i trattamenti economici in questione essendo totalmente estranea pure di fatto all'esecuzione del rapporto di lavoro relativamente al periodo sub indice.

**Ih-la difesa del Ministero del Lavoro.**

Il Ministero del Lavoro si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: *“ respingere la domanda di parte ricorrente, ritenendola improcedibile, inammissibile e palesemente infondata”*.

A sostegno di tale richiesta il Ministero convenuto eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. per la estrema genericità della domanda basata a suo dire su affermazioni apodittiche. Sempre in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo stato il ricorrente nel periodo per cui è controversia dipendente della Regione Campania. Nel merito infine il Ministero eccepiva l'infondatezza della domanda non essendo provato il diritto alla percezione dei compensi accessori.

**Ii- sulla presunta nullità del ricorso.**

L'eccezione di nullità avanzata è chiaramente infondata contenendo il ricorso in maniera analitica sia le circostanze di fatto che di diritto richieste dall'art. 414 c.p.c.. Sono infatti ampiamente indicate le ragioni poste a base della domanda e sono chiaramente indicate altresì gli atti e la normativa contrattuale in virtù delle quali la domanda viene proposta. D'altronde l'analitica difesa articolata dalle controparti ha dimostrato, ove mai ce ne fosse bisogno, come il ricorso sia stato posto in maniera tale da far percepire l'esatta materia del contendere. Peraltro, e solo per mero scrupolo difensivo, si sottolinea che ai sensi dei principi stabiliti in materia di nullità dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11353/2004, laddove il Tribunale avesse ravvisato una possibile nullità del ricorso avrebbe dovuto dare un termine per meglio precisare la domanda e quindi eventualmente sanarla.

**Ii- sulla legittimazione passiva della Regione Campania.**

In ordine a tale eccezione preliminare questa difesa sottolineava la piena legittimazione passiva della Regione Campania in ordine alla domanda proposta dal ricorrente, per tutte le argomentazioni riportate nel ricorso e sulla circostanza che dette argomentazioni giuridiche erano state confermate anche in fatto dalla testimonianza resa dal dr. Velleca che ha riferito come nella fattispecie fosse la Regione nel periodo per cui è controversia il reale gestore del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento. Il teste infatti, ha parlato della Regione quale *“ diretto interlocutore”* di ogni questione

gestionale e di continue riunioni di coordinamento nel corso delle quali venivano emanate le "direttive sull'attività e per l'attività amministrativa". Era la Regione Campania che doveva e deve provvedere al pagamento per il periodo per cui è controversia delle voci accessorie richieste. D'altronde a leggerla bene la stessa difesa della regione Campania ha confermato tale tesi nel momento in cui riconosce di aver avuto compiti di programmazione e coordinamento (leggi gestione) delle attività e quindi del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento.

Veniva sottolineato comunque che qualora il Tribunale adito non dovesse ritenere del tutto fondata questa tesi o la stessa parzialmente infondata per un periodo temporale diverso, sia la Provincia di Benevento, in primis, che da ultimo il Ministero del Lavoro vanno individuati come legittimati passivi tenuto conto che sarebbe paradossale dal punto di vista giuridico ritenere che nessun ente tra quelli presenti nel giudizio, sia stato gestore materiale del rapporto di lavoro con il personale dell'Ufficio del lavoro di Benevento che diversamente dovremmo ritenere essere stato gestito dal solo dr Velleca.

#### **- Im-sulle risultanze della prova testimoniale .**

Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti. In Particolare all'udienza del 13/02/2006 venivano escussi i testi Sigg.ri Giovanna Romano e Luigi Velleca ed alla successiva udienza del 12/06/2006 veniva prodotta copia conforme del verbale di udienza del 17/10/2005 - contenente le dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi testi in giudizi del tutto analoghi dinanzi il G.L. dott.ssa Catalano-, poiché i predetti testi hanno fatto riferimento alle stesse confermandone le circostanze già dichiarate. In tale udienza venivano altresì escussi i testi Sigg.ri Colarusso Alfonsina e Piccirillo Antonio.

Su tali dichiarazioni, per evitare inutili ripetizioni ci soffermeremo tra breve.

All'udienza del 12/03/2007 i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo al termine della camera di consiglio.

### **LA SENTENZA**

#### **I**

La sentenza appellata è infondata sia in fatto che in diritto e va, pertanto, integralmente riformata con ogni conseguenza di legge. Non si condividono, infatti, assolutamente le motivazioni adottate dal Tribunale di Benevento sulla infondatezza nel merito del ricorso.

Il Giudice di primo grado nell'impugnata sentenza afferma in diritto innanzitutto il divieto della *reformatio in peius* a favore del pubblico dipendente titolare di un unico rapporto di servizio sia pure con diverse amministrazioni. Principio quest'ultimo che si impone nella successione di una nuova amministrazione in un rapporto di servizio preesistente con altra amministrazione, che impedisce al subentrante di operare tagli sulle retribuzioni già percepite dal lavoratore e ciò neanche quando la nuova contrattazione collettiva di riferimento lo preveda. Il Giudice di primo grado ha argomentato inoltre, che ove sia stato contratto tale rapporto colui che beneficia delle energie lavorative assume anche l'obbligo alla controprestazione, ovvero al versamento della retribuzione e ciò a prescindere dalla copertura economica. Nella fattispecie in esame, il giudice passando all'esame della normativa applicabile ed in particolare dei DD.PP.CC.MM. 09/10/1998 e 05/08/1998 con i quali veniva disposto il trasferimento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nei ruoli del personale dipendente dell'amministrazione provinciale con decorrenza 01/07/1999 ha osservato che a causa della mancanza agli atti di causa di un elemento che con chiarezza facesse emergere la data di effettiva decorrenza dell'attività lavorativa del personale trasferito presso la Provincia, il primo atto di effettivo inserimento formale del personale è stato individuato nella delibera della Giunta Provinciale n. 232 del 18/09/2000 con la quale la Provincia disponeva l'assunzione nel suo ruolo organico ed inquadrava il personale trasferito con decorrenza dal 26/11/1999, per quanto attiene all'aspetto normativo ma non anche a i fini economici. Tale momento è stato individuato con il primo atto di espresso riconoscimento della sussistenza del rapporto. Su tali premesse il Tribunale di Benevento ha individuato due distinti momenti relativamente alla legittimazione passiva : l'uno dal 19/09/2000 (legittimazione passiva della Provincia), l'altro periodo precedente dal 26/11/1999 fino al 18/09/2000 (legittimazione passiva della Regione Campania).

Passando all'esame delle voci retributive richieste, con una motivazione estremamente stringata il Giudice di primo grado è pervenuto alla decisione di dover rigettare le richieste perché dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio non è emerso nessun elemento circa la sussistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario o alla percezione di altre indennità. Ed infatti ha argomentato che i testi escussi hanno escluso l'esistenza di provvedimenti autorizzativi ed, anche il teste Velleca Luigi, che ha parlato di autorizzazione, ne ha parlato in termini vaghi ("... ritenni di essere autorizzato allo svolgimento di attività

anche di carattere straordinario, missioni e trasferte..."). Da tutto ciò ne è derivato per il Tribunale di Benevento la mancanza di qualsivoglia prova in ordine all'effettivo svolgimento di lavoro straordinario, così come ha ritenuto mancante la prova relativa all'effettivo godimento del diritto a percepire i buoni pasto, nonché la prova relativa allo svolgimento di attività che avrebbe dato diritto alla retribuzione di posizione ed all'indennità di funzione e missione. Tale motivazione non è assolutamente condivisibile per i seguenti **motivi**.

L'assunto dell'appellante è stato infatti pienamente provato nel corso del giudizio sia documentalmente che attraverso le risultanze dalla prova testimoniale espletata e non da ultimo è stato confermato dallo stesso comportamento processuale delle controparti.

In ordine alla motivazione addotta da parte del Tribunale relativamente alla prova testimoniale del Sig. Velleca Luigi, definendola "vaga" si invocano ancora una volta l'applicazione dei principi che regolano il processo del lavoro. Nel processo del lavoro il giudice, in base all'art. 421 cod. proc. civ. può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Quando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. I poteri d'ufficio del giudice del lavoro possono essere esercitati pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa.

Alla luce di quanto innanzi il Giudice di primo grado aveva il potere-dovere di superare l'incertezza creatasi anche attraverso una riconvocazione dello stesso e comunque a dare ingresso agli ulteriori mezzi istruttori articolati.

Ma preme precisare che la prova testimoniale ammessa, infatti, non era stato l'unico mezzo istruttorio richiesto ed ancora l'attuale appellante aveva provveduto a fornire in relazione alle richieste accessorie formulate con la domanda di primo grado anche idonea prova documentale.

Ed infatti:

-l'appellante a mezzo dello scrivente avvocato, in data 29/12/2003 e successivamente in data 19/01/2004 provvedeva ad inoltrare una richiesta di accesso ai documenti alla Provincia di Benevento per conoscere la posizione dello stesso relativamente alle indennità

economiche non percepite nel periodo 26/11/99 al 31/03/2001 , agli atti nel fascicolo di parte al quale per brevità si rimanda. A tali richieste riscontrava la Provincia di Benevento con nota a firma della dr.ssa Colarusso , con la quale veniva trasmessa in evasione alle richieste formulate dall'appellante, copia della comunicazione prot. n. 503 del 27/01/2004 a firma del Dirigente del settore Politiche del lavoro.

Tale nota n. 503 del 27.11.2004 con cui il dr. Luigi Velleca ,responsabile nel periodo per cui è controversia delle attività e del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento in virtù di atti della Regione Campania , ha confermato,**chiaramente per averle verificate in quanto soggetto responsabile a ciò deputato**, sia tutte le circostanze di fatto indicate in ricorso che le quantificazioni economiche ad esse collegate;

-la prova testimoniale ha confermato con l'escussione del teste dr.Luigi Velleca la veridicità di tale nota chiarendo ulteriormente la piena fondatezza dell'assunto dell'appellante. Sul punto si sottolinea ancora una volta che il dr. Velleca,come dallo stesso dichiarato ha proceduto alla redazione della nota e quantificazione dopo puntuale verifica degli atti ;

-sia la Regione Campania che la Provincia di Benevento non hanno assolutamente contestato le circostanze di fatto dedotte dall'appellante mentre il Ministero del Lavoro si è di fatto contraddetto nel momento in cui negando la propria legittimazione passiva ha ritenuto(!) di contestare il merito sulla base di affermazioni del tutto generiche e di mero diritto, dimenticando oltretutto che per il periodo precedente al 26.11.1999 ha regolarmente erogato(!) le voci accessorie richieste con i giudizi in questione;

-non è stato contestato da nessuna controparte che l'appellante ha sempre svolto, sia per il periodo antecedente al 26.11.1999, che per il periodo per cui è controversia 26.11.1999/ 31.03.2001, che per il periodo successivo a tale ultima data, le stesse mansioni.

Viene a questo punto naturale una ulteriore considerazione: l'odierno appellante ha regolarmente percepito le voci retributive accessorie che sono oggetto della domanda odierna per il periodo antecedente al 26.11.1999 e per il periodo successivo al 31.03.2001. Non le ha percepite per il periodo per cui è controversia, pur svolgendo la medesima attività e pur essendo nella medesima situazione lavorativa non perché non avessero diritto, e questo riteniamo oramai sia chiaro, ma semplicemente perché, così come è risultato nel corso del giudizio nessuno degli enti si riteneva tenuto a tale pagamento(!).

Alla luce di queste argomentazioni ci sembra evidente che la prova del diritto dell' appellante a percepire le retribuzioni accessorie per il periodo per cui è causa sia stata pienamente fornita .

Sottolineiamo ancora una volta l'importanza decisiva della testimonianza resa da dr. Velleca, figura chiave nel periodo transitorio per cui è causa della gestione del personale dell'Ufficio del Lavoro di Benevento, nonché le risultanze di un ragionamento logico-giuridico che non lascia spazi interpretativi diversi.

Operata questa precisazione si osserva che il giudice di prima istanza sulla base di un suo apodittico ed arbitrario convincimento non ha tenuto in debita considerazione le risultanze della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, perchè proprio dalle dichiarazioni rese dai testi ed in particolare dal dr. Velleca, discende la prova dei fatti adottati a fondamento del ricorso.

Infatti il teste dr. Velleca in sede di escussione orale ( ha preliminarmente confermato le dichiarazioni già rese nel giudizio rubricato al n. 1431/04 R.G., G.L. dott.ssa Catalano , dichiarazioni risultanti da verbali di udienza che all'udienza successiva sono stati depositati in copia conforme perchè richiamate anche dagli altri testi escussi) testualmente precisava:" il mio operato è stato fondato sull'ordinanza n. 325 del novembre 1999 e dalla conseguente nota della D.P:L. del Ministero del Lavoro n. 2064 del 30/11/1999, laddove per assicurare con soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni e la gestione del servizio per l'impiego di particolare rilevanza sociale fino alla completa definizione degli assetti organizzativi-funzionali ai sensi del D.Lvo 469/97 e ss." Il dr. Velleca precisava infine che la quantificazione era stata effettuata sulla base degli atti d'ufficio.

In particolare si sottolinea così come risulta dalla documentazione allegata nella produzione di parte del giudizio di primo grado, documentazione acquisita mediante regolare richiesta di accesso ai sensi della Legge n.241/90 e succ. mod. avanzata dal ricorrente , che il funzionario incaricato dr. Velleca aveva redatto un provvedimento di quantificazione degli emolumenti accessori. Tale quantificazione è stata da quest'ultimo effettuata sulla base degli atti d'ufficio. Ciò significa che il funzionario incaricato nell'ambito di un procedimento amministrativo aveva redatto tale provvedimento, e successivamente notificato lo stesso alla Regione Campania ed alla Provincia così come risulta agli atti di causa.

Il procedimento amministrativo è di per se caratterizzato dalle diverse fasi dell' INIZIATIVA: fase diretta a predisporre e accertare i presupposti dell'atto da emanare; ISTRUTTORIA: fase in cui si

acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto; DECISORIA: fase deliberativa del procedimento, in cui si determina il contenuto dell'atto da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione dello stesso, competenza quest'ultima riconosciuta in capo ai dirigenti - questo in virtù di quanto disposto dal Dlgs. 29/93, Dlgs. 80/98 e L. 127/97.

Alla luce di quanto innanzi, risulta chiaro, dunque, che per l'emanazione dell'atto de quo, il dr. Velleca aveva esaminato perchè presenti agli atti d'ufficio :

- le schede di valutazione del dirigente responsabile del personale per l'indennità di produttività ;
- l'effettiva presenza in servizio per i buoni pasto;
- le preventive autorizzazioni per il lavoro straordinario;
- le preventive autorizzazioni per le missioni e trasferte.

Da ciò ne deriva che non solo esiste la prova documentale dei fatti dedotti a fondamento del giudizio, e che le stesse circostanze sono state poi confermate dal teste dr. Velleca per averne conoscenza diretta in sede di prova testimoniale, ma si sottolinea all'attenzione di codesta Corte che mai è stata sollevata alcuna contestazione da parte degli enti resistenti relativamente all'effettività delle attività accessorie svolte e per le quali gli odierni appellanti ne richiedono il pagamento. Si aggiunge la circostanza decisiva che l'operato del richiamato funzionario non è stato posto in discussione neanche dal punto di vista formale, nel preciso momento in cui dopo aver provveduto alla quantificazione degli emolumenti per cui è causa aveva notificato tale atto sia alla Regione Campania che alla Provincia di Benevento.

Se carenza di potere c'era da parte del dirigente incaricato, tale carenza doveva essere sollevata in tempo debito successivamente alla notifica ricevuta da parte degli enti stessi del provvedimento di liquidazione e non pretestuosamente nel giudizio de quo, in assenza di contestazione sostanziale, e per giunta dopo la sentenza di accoglimento da parte del Tribunale di Benevento per controversie identiche.

Ciò che risulta incontestabilmente dagli atti di causa è che sia la Regione Campania sia il Ministero del Lavoro che la Provincia di Benevento, si ripete, non hanno assolutamente contestato le circostanze di fatto dedotte dal teste. Tale tesi avvalorata comunque che l'appellante ha sempre svolto, sia per il periodo antecedente al 26.11.1999, che per il periodo per cui è controversia 26.11.1999/31.03.2001, che per il periodo successivo a tale ultima data, le stesse

mansioni ed ha percepito le voci retributive accessorie che sono oggetto della domanda odierna per il periodo antecedente al 26.11.1999 e per il periodo successivo al 31.03.2001. Non le ha percepite per il periodo per cui è controversia, pur svolgendo la medesima attività e pur essendo nella medesima situazione lavorativa non perché non avesse diritto, e questo riteniamo oramai sia chiaro, ma semplicemente perché, così come è risultato nel corso del giudizio nessuno degli enti si riteneva tenuto a tale pagamento(!!).

A tutto quanto innanzi esposto si aggiunge un'ulteriore circostanza in relazione alla quale qualora il Tribunale di Benevento, ravvisando gli elementi esposti in motivazione circa la mancanza di prova delle indennità accessorie richieste avrebbe dovuto provvedere a dare corso alla richiesta istruttoria formulata in sede di ricorso relativa all'acquisizione ex artt. 210 e segg. c.p.c., perfettamente ammissibile, avendo peraltro il ricorrente già provveduto a farne richiesta ai sensi della legge n. 241/90 e succ. mod.. E ciò anche nell'ambito di poteri istruttori d'ufficio, come ricordato innanzi, attribuiti al Giudice nell'ambito del procedimento del lavoro, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 11353/2004.

In sostanza e per concludere sul punto il dr. Velleca nel momento in cui emanava l'ordinanza richiamata su delega regionale, essendo in quel momento la Regione Campania deputata quantomeno alla gestione giuridica del personale, avendone i requisiti, aveva tutti i poteri per emanarla e quindi tale ordinanza deve ritenersi prova documentale dei crediti richiesti dall'appellante.

#### **-Sulla mancata contestazione de fatti e sul valore giuridico della stessa**

Le circostanze di fatto poste dall'odierno appellante a base della domanda non sono state contestate dagli enti resistenti se non in maniera assolutamente generica.

Eppure gli enti resistenti erano in possesso della documentazione in virtù della quale erano perfettamente in grado verificare e quindi contestare la veridicità delle affermazioni dell'appellante medesimo.

Ora è giurisprudenza e dottrina dominante che nei casi in cui le circostanze di fatto non vengono contestate ricorre il c.d. principio della non contestazione di talchè vanno ritenuti provati tutti i fatti storici non contestati da controparte.

Il principio della non contestazione è infatti fondato in via generale sulle norme processuali che pongono al convenuto l'onere di

prendere posizione sui fatti "ex adverso" dedotti a fondamento della domanda .

Da quanto detto risulta come corollario che la non contestazione rappresenta una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto.

In tal senso ancora una volta citiamo la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.11353 del 17/06/2004 **che sul punto ha statuito:** "I giudici di legittimità, nell'esaminare funditus le conseguenze derivanti dalla mancata contestazione da parte del convenuto dei "fatti costitutivi del diritto" e "delle circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi aventi mero rilievo istruttorio..... Hanno osservato:

a)-che per avere rilevanza la contestazione deve, fundamentalmente "riguardare i fatti da accertare nel processo" e non la determinazione della loro dimensione giuridica, come si evince, per quanto riguarda il rito del lavoro, dall'art,416 c.p.c. che addossa appunto al convenuto l'onere "di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione", e lo riferisce espressamente "ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda";

b)- che a fronte di un onere specificatamente imposto dal dettato legislativo la mancata contestazione del "fatto costitutivo del diritto" rappresenta in positivo e di per sé l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, rendendo inutile provarlo perché lo rende non controverso;

c)-che la tendenziale irreversibilità della non contestazione del "fatto costitutivo del diritto" si pone in coerenza con la struttura del processo che, nel rito del lavoro, è finalizzata a far sì che all'udienza di discussione la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie" .

#### -Le richieste istruttorie.

In ordine alle richieste istruttorie ci si riporta a quelle già articolate in sede di ricorso introduttivo del giudizio e non ammesse dal Giudice di primo grado chiedendone l'ammissione.

\*\*\*\*\*

#### **Tutto quanto innanzi premesso**

si conclude per l'accoglimento del presente appello con ogni conseguenza di legge e quindi in riforma totale della sentenza

impugnata n.1234/2007 Tribunale di Benevento, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado:

Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Napoli:

"1)-accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art.36 della Costituzione, il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001, dalla Regione Campania il pagamento dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi €.1.448,66, o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.132 buoni pasto non percepiti per un totale di € 613,80 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio ;

2)-conseguentemente condannare la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente , per il periodo 26/11/1999 - 31/03/2001 , dei seguenti corrispettivi dovuti a titolo di:

-compensi incentivante individuale la produttività e miglioramento servizi ex art.17 comma 2 lett.a) del citato C.C.N.L. nonché del C.C.N.L. decentrato integrativo relativo all'anno 2000, il tutto per complessivi € 1.448,66 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio;

-indennità per servizio per n.132 buoni pasto non percepiti per un totale di € 613,80 o comunque quella somma diversa che dovesse essere determinata nel corso del giudizio.

Il tutto con vittoria di spese,diritti e competenze del doppio grado di giudizio.

Si esibiscono e depositano i seguenti documenti:

- 1- copia conforme sentenza n. 1234/2007, Tribunale di Benevento;
- 2- copia sentenza notificata;
- 3- fascicolo di primo grado con i documenti in esso contenuto. Benevento, li 26/04/2007.

Avv. Francesco Romano





# CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

\*\*\*\*\*

## SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

\*\*\*\*\*

n. 3608 /07 Reg.gen.lavoro

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Premesso che, a fronte dell'elevato e crescente numero di procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza sopravvenuti, non è possibile, pur con il massimo impiego delle risorse disponibili, fissare le udienze di discussione nei termini (ordinatori) previsti dall'art.435 c.p.c.;

Che, pertanto, al fine di evitare ulteriori differimenti del processo, è opportuno che, nelle more dell'udienza di discussione, i difensori delle parti appellanti abbiano cura di:

- notificare i ricorsi d'appello con un anticipo tale che consenta loro di procedere nei termini anche alla rinnovazione della notifica eventualmente viziata;
- depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione l'appello notificato;
- produrre copia degli atti introduttivi del giudizio e della eventuale CTU disposta in prime cure;

Visto l'art.435 c.p.c.,

Visto l'art.151 disp.att.c.p.c.

**fissa**

l'udienza del **05/10/2010** ore 09,30 per la discussione dinanzi al Collegio.

Nomina relatore il dr. **Federico De Gregorio** (IV unità)

Napoli, 03/07/07

**IL PRESIDENTE**

(dr. Giuseppe Del Bene)

Depositato in Cancelleria il 03/07/07

Il funzionario

## RE LATA DI NOTIFICA

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, ad istanza dell'Avv. Francesco Romano, nella qualità, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto presso l'U.N.E.P. della Corte d'Appello di Napoli, ho notificato copia dell'antescritto atto a:

**Provincia di Benevento**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata unitamente agli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe presso il proprio Ufficio Legale in Benevento alla Via Calandra n°4, mediante racc.ta A/R come per legge.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copi dell'antescritto atto ad esso destinatario nei desi- gnati domicili mediante spedizione in plico racc.to con A/R, dall'Ufficio Postale di Napoli ?	
NA	18 GIU 2010
Corte di Appello - NAPOLI Uff. Giudiziario Immacolata De Bano	

**Regione Campania**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata unitamente all'Avv. Rocco De Girolamo in Benevento alla Via Arco Traiano presso l'Ufficio del Genio Civile, mediante racc.ta A/R come per legge.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n°11, mediante consegna fatta a mani di: